

FRANCESCO SALVESTRINI

**Per un commento alle edizioni
di Romolo Caggese.
I codici statutari, il trattamento dei testi,
la critica.**

A stampa in
Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese - Nuova edizione,
a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi,
Firenze, 1999, I, pp. IX-LII

Distribuito in formato digitale da
«Storia di Firenze. Il portale per la storia della città»
<<http://www.storiadifirenze.org>>

Per un commento alle edizioni di Romolo Caggese. I codici statutarî, il trattamento dei testi, la critica*.

Quando nel 1910 Romolo Caggese dette alle stampe il piú antico Statuto fiorentino del Capitano del Popolo conservato in esemplare non frammentario l'opera di edizione dei codici normativi elaborati nella città in epoca comunale, se rapportata all'entità delle fonti disponibili, poteva essere definita pressoché inesistente. E' ben vero che i cosiddetti Ordinamenti di Giustizia (1293), per la loro peculiarità e la loro importanza in relazione alla storia politica della Repubblica, erano stati impressi fin dal secolo XVIII, ed avevano suscitato un forte interesse storiografico, sia in ambito italiano che presso studiosi stranieri¹. Molto diversa, però, ancora nel tardo Ottocento, si presentava la situazione degli Statuti del Comune. L'ampia e importantissima normazione trecentesca era infatti rimasta quasi soltanto manoscritta².

* ABBREVIAZIONI: ASF = Archivio di Stato di Firenze; "ASP" = "Archivio Storico Italiano"; lib. = libro; rub. = rubrica; cc. = carte.

¹ Cfr. l'edizione dei testi in F. BONAINI, *Gli Ordinamenti di Giustizia del Comune e Popolo di Firenze compilati nel 1293, e nuovamente pubblicati da F. B., soprintendente al R. Archivio di Stato, sopra l'abbozzo che si conserva nel medesimo Archivio*, "ASP", n. s., I, 1855, disp. 1, pp. 1-93; G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze, Carnesecchi 1899 (rist. senza appendice documentaria a cura di E. Sestan, Milano, Feltrinelli 1966), *Appendice XII*, pp. 384-432; edizioni proposte in ristampa anastatica nel volume *Florentia Mater, Ordinamenti di Giustizia, 1293-1993*, a cura di F. Cardini e P. Pastori, Firenze, SP 44 Editore 1993. La piú antica versione tipografica del dettato si trova comunque in I. DI SAN LUIGI, *Istoria fiorentina di Marchionne di Coppo Stefani*, in *Delizie degli eruditi toscani*, t. IX, v. III, In Firenze, per Gaetano Cambiagi 1777, pp. 305-357; seguita da quella in V. FINESCHI, *Memorie istoriche che possono servire alle vite degli uomini illustri del Convento di Santa Maria Novella dall'anno 1221 al 1320 ...*, in Firenze, per Gaetano Cambiagi 1790, I, pp. 186-252; e da quella di P. EMILIANI-GIUDICI, *Storia politica dei Municipi italiani*, Firenze, Le Monnier 1851, III-IV, pp. 303-426 (ediz. degli Ordinamenti di giustizia in volgare, 1292-1324). Si vedano quindi gli studi di K. VON HEGEL, *Die Ordnungen der Gerechtigkeit in der Florentinische Republik*, Erlangen 1867; P. FANFANI, *Gli Ordinamenti di giustizia della Repubblica fiorentina e Dino Compagni*, estr. da "Il Buonarroti", serie II, X, 1875, pp. 3-19; I. DEL LUNGO, *Dino Compagni e la sua Cronica*, Firenze, Le Monnier 1879, I, parte I, pp. 108-134; G. SALVEMINI, *Gli Ordini della giustizia del 6 luglio 1295*, "ASP", serie V, X, 1892, pp. 241-261 (cfr. ID., *Magnati e Popolani*, pp. 227-236); P. VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze. Ricerche*, Firenze, Sansoni 1893-94, 2 voll. (rist. in vol. unico Firenze 1905; Firenze [1945]), in partic. il cap. VIII, pp. 381-428 dell'ediz. 1905; oltre, naturalmente, a SALVEMINI, *Magnati e Popolani*; e N. OTTOKAR, *Il Comune di Firenze alla fine del Duecento*, Firenze, Vallecchi 1926, rist. Torino, Einaudi 1974 (su questi testi E. SESTAN, *Salvemini storico del Medioevo*, in *Atti del Convegno su Gaetano Salvemini*, Firenze, 8-10 novembre 1975, Milano, Il Saggiatore 1977, pp. 47-67: p. 51). Recentemente è tornata su un aspetto particolare del tema CH. KLAPISCH-ZUBER, *Vrais et faux magnats. L'application des ordonnances de Justice au XIV^e siècle*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del Convegno di Pistoia, 15-18 maggio 1995, Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte 1997, pp. 273-291. Per un bilancio della storiografia cfr. i contributi de *Ordinamenti di giustizia fiorentini, Studi in occasione del VII centenario*, a cura di V. Arrighi, Firenze, Edifir 1995 (Archivio di Stato di Firenze, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, 4).

² Pochissime, infatti, le parziali edizioni di testi statutarî del secolo XIV, fra cui possiamo ricordare la *Legge suntuaria fatta dal Comune di Firenze nel 1355 e volgarizzata nel 1356 da ser Andrea Lanci*, stampata ora per la prima volta da Pietro Fanfani con note e dichiarazioni, "L'Etruria. Studi di filologia di letteratura e di pubblica istruzione e di belle arti", I, 1851, pp. 8-34. Per altri riferimenti bibliografici cfr. *Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, a cura di C. Chelazzi, III, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica 1955, pp. 87-170, in partic. pp. 89-103; ed anche oltre nel presente testo.

Risaliva agli anni 1777-1783 la pubblicazione degli ultimi codici dispositivi del governo repubblicano, ossia di quelli composti nel 1415³. La loro versione tipografica si era ad un tempo configurata come ambiziosa operazione squisitamente erudita, volta a far conoscere le leggi del passato, e quale risposta all'esigenza di rendere disponibili le parti ancora in vigore della silloge normativa. Il libro secondo degli Statuti, detto *Forense*, contenente le cause di diritto civile, aveva infatti mantenuto la sua antica vigenza; destinata a rimanere fino all'introduzione del Codice portato in Toscana dalle armi napoleoniche⁴. L'assenza di una stampa in epoca precedente faceva seguito alla mancanza di interventi editoriali fra secolo XV e tardo Cinquecento, allorché quasi tutte le città della regione avevano inteso procedere, per ragioni di prestigio, a una resa tipografica dei loro ordinati maggiori⁵.

Nel 1882 Giuseppe Rondoni compiva una prima indagine sui più antichi frammenti degli Statuti fiorentini composti fra XIII e XIV secolo, esaminando soprattutto le numerosissime carte comprese nel fondo Diplomatico dell'Archivio di Stato. Egli raccoglieva e pubblicava trentotto copie di rubriche, quasi tutte anteriori ai primi codici conservati, relative al periodo 1246-1324. Nel commento ai testi il curatore evidenziava l'eccezionalità della situazione fiorentina, diversa da quella riscontrabile in altri centri della Toscana. La città, infatti, mancava di testi statutari trãditi organicamente dalla prima età comunale; mentre ad esempio per Pistoia oppure per Pisa si conservavano *brevia, ordinamenta* e Costituti risalenti, in alcuni casi, al secolo XII⁶.

³ *Statuta Populi et Communis Florentiae, publica auctoritate collecta, castigata et praeposita, anno Salutis MCCCCXV*, Friburgi [ma Firenze], Apud Michaellem Kluch, tomi III (il primo manca della data cronica, il secondo è datato 1778, il terzo 1781). Su questa edizione, il cui inizio in piena età leopoldina coincide con la prima stampa degli Ordinamenti di giustizia e col primo studio condotto dal Salvetti sulla normativa statutaria fiorentina (1777; cfr. anche la nota seguente), si vedano F. FORTI, *Libri due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, Firenze, presso G. P. Viesseux 1840-41, I, pp. 373-374; M. A. MORELLI TIMPANARO, *Per una storia di Andrea Bonducci (Firenze, 1715-1766). Lo stampatore, gli amici, le loro esperienze culturali e massoniche*, Roma, Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea 1996, pp. 348-350, in partic. nota 694.

⁴ Sullo Statuto, N. SALVETTI, *Antiquitates Florentinae iurisprudentiam Etruriae illustrantes iuxta Statuti ordinem digestae*, [Florentiae] 1777; F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, Torino, Unione tip. Editrice 1863², II, parte I, pp. 138-141; *Catalogo della raccolta di Statuti*, pp. 104-110; R. FUBINI, *La vicenda degli statuti fiorentini del 1415*, in *Statuti e fonti normative cittadine tra Medioevo e prima età moderna*, III Convegno del Comitato Nazionale per l'Intercomunicazione sugli Statuti e sulle edizioni delle fonti normative, Cagliari, 25-28 settembre 1996, di prossima pubblicazione. Circa la cultura giuridica che ne fu alla base, M. ASCHERI, *I giuristi a Firenze, 'mater omnis eloquentiae': qualche spunto dal Tre al Quattrocento*, in ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, Maggioli 1991, pp. 139-145. Per i problemi di vigenza e di interpretazione G. GUIDI, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, Olschki 1981, I, *Politica e diritto pubblico*, pp. 67-73; G. GORLA, *I tribunali supremi degli Stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparativo)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Atti del III Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Firenze, 25-29 aprile 1973, Firenze, Olschki 1977, I, pp. 447-532.

⁵ In proposito mi si consenta il rinvio a F. SALVESTRINI, *Su editoria e normativa statutaria in Toscana nel secolo XVI*, "Quaderni medievali", XLVI, 1998, pp. 101-117. In generale cfr. G. CHITTOLINI, *A proposito di statuti e copiatucci, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal dedalo statutario*, Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti, Centro seminariale Monte Verità, Ascona, 11-13 novembre 1993, "Archivio storico ticinese", XXXII, 1995, pp. 171-192; pp. 189-190; *Gli Statuti e la stampa*, V incontro annuale del Comitato Nazionale per gli Studi e le Edizioni delle Fonti Normative, a cura di S. Neri e R. Dondarini, Bologna, 23-24 gennaio 1998, in corso di stampa.

⁶ G. RONDONI, *I più antichi frammenti del Costituto fiorentino*, Firenze, R. Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, Le Monnier 1882. Uno "Statuto del Podestà" del 1284 che compare in quest'opera (XI, pp. 45-58) era stato in parte pubblicato anche da A. F. OZANAM, *Documents inédits pour servir à l'histoire littéraire de l'Italie depuis le VIIIe siècle jusqu'au XIIIe avec des recherches sur le Moyen Age italien*, Paris, J. Lecoffre 1850 (rist. anast. Leipzig-Paris, H. Welter 1897), pp. 75-77. Sui testi pistoiesi e pisani cfr. ora *Statuti pistoiesi del secolo XII, Breve dei Consoli [1140-1180], Statuto del Podestà [1162-1180]*, a cura di N. Rauty, Pistoia, Società Pistoiese di

Nel 1886 Giuseppe Papaleoni, a seguito di una ulteriore ricognizione sulle carte di svariati enti cittadini, pubblicava altri frammenti di norme antecedenti ai codici del secolo XIV⁷. Durante lo stesso periodo Ludovico Zdekauer, conducendo una ricerca sull'antico *morgincaþ*, nonché, più in generale, sul diritto matrimoniale, procedeva a una rilettura delle testimonianze documentarie, che lo portavano a datare al 1221 l'esistenza di redazioni statutarie del Comune⁸. Dieci anni dopo Gaetano Salvemini, in un suo contributo apparso sulle pagine dell' "Archivio Storico Italiano", analizzava per la prima volta i grandi Statuti trecenteschi, compresi quelli destinati, nel giro di pochi anni, ad essere oggetto di edizione da parte del Caggese⁹. Nel medesimo arco di tempo veniva condotta la pubblicazione dei più antichi documenti in senso lato legislativi emanati a più riprese dal Comune fiorentino, attività promossa, per fare alcuni nomi, soprattutto da Santini, Guasti, Paoli e Gherardi¹⁰. L'opera del Caggese, sollecitata e sostenuta dal suo maestro Villari e supportata finanziariamente dal Comune di Firenze, si prefiggeva dunque, in maniera esplicita, di colmare un vuoto ormai non più tollerabile. Il curatore voleva fornire alla comunità degli studiosi, allora come mai interessata alla materia, l'edizione del più antico Statuto del Capitano, nella prospettiva di far seguire in tempi forse più brevi di quelli che poi effettivamente gli furono necessari, anche la stampa dello Statuto "nomine Potestatis". L'intento di favorire un'immediata fruizione del testo normativo nella sua presunta interezza e in forma quanto più possibile agevole alla lettura, condizionò, come vedremo, il risultato e la fortuna dell'operazione editoriale compiuta da Caggese, destinata a differenziarsi in misura notevole da altre imprese analoghe, anteriori e coeve. Prima, però, di avanzare un commento circostanziato al lavoro del Caggese editore di Statuti, occorre procedere all'analisi dei codici manoscritti, sia in rapporto ai due di cui lo storico si servì per rendere la legge del Capitano e del Podestà, sia per fare riferimento agli altri volumi originali che contengono, in varia misura, la stessa materia giuridica, ma dei quali il curatore, per ragioni che vedremo, non poté o non intese programmaticamente servirsi.

Storia Patria 1996; C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli, GISEM Liguori 1998.

⁷ G. PAPALEONI, *Nuovi Frammenti dell'antico Costituto Fiorentino*, in "Miscellanea Fiorentina di erudizione e storia", Pubblicata da I. Del Badia, I, 1886, n. 5, pp. 70-78 (rist. in 2 voll., Firenze 1902; rist. anast. dei 2 voll., Roma, Multigrafica 1978).

⁸ L. ZDEKAUER, *Il dono del mattino e lo statuto più antico di Firenze*, *ivi*, n. 3, pp. 33-36.

⁹ G. SALVEMINI, *Gli Statuti fiorentini del Capitano e del Podestà degli anni 1322-'25*, "ASP", serie V, XVIII, 1896, pp. 66-97 (rist. in ID., *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, a cura di E. Sestan, Milano, Feltrinelli 1972, pp. 66-90). Su questo contributo, E. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo. Storici italiani fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori 1990, p. 23, nota 26, e p. 71, nota 65.

¹⁰ Cfr. *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, pubblicati per cura di P. Santini, Firenze, Presso G. P. Viesseux 1895 (Documenti di Storia Italiana, X); *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, pubblicati per cura di P. Santini, *Appendice*, Firenze, Olschki 1952 (Documenti di Storia Italiana, XV); *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, a cura di C. Guasti, Firenze, Cellini 1866-1893, voll. 2; *Le consulte della Repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII*, a cura di A. Gherardi, Firenze, Sansoni 1896-1898, voll. 2; *Il Libro di Montaperti (an. MCCLX)*, Firenze, Cellini 1889. L'attenzione della storiografia italiana e straniera fra i due secoli verso le testimonianze dell'antica legislazione fiorentina emerge, sempre per fare alcuni esempi, da P. SANTINI, *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze, La città e le classi sociali in Firenze nel periodo che precede il Primo Popolo*, "ASP", serie V, XVI, 1895, pp. 3-59; serie V, XXXI, disp. 2, 1903, pp. 308-364; XXXII, disp. 3, 1903, pp. 19-72 (rist. anast. Roma, Multigrafica 1972, pp. 1-166); D. MARZI, *La cancelleria della repubblica Fiorentina*, Rocca S. Casciano, Cappelli 1910 (rist. anast. a cura di G. Cherubini, Firenze, Le Lettere 1987), in partic. pp. 26-73; B. BARBADORO, *Le fonti della più antica legislazione fiorentina*, Bologna, Zanichelli 1934; ed anche da C. FREY, *Die Loggia dei Lanzi zu Florenz. Eine quellenkritische Untersuchung*, Berlin, Verlag von W. Hertz 1885, pp. 124-203. Per un bilancio storiografico, ARTIFONI, *Salvemini*, pp. 17-41; A. ZORZI, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina, aspetti e problemi*, Firenze, Olschki 1988 (1 ed. 1987), pp. 1-2, in partic. nota 2; nonché il contributo di quest'ultimo nel presente volume.

Lo Statuto del Podestà del 1322-25 è conservato in tre principali testimoni: ASF, *Statuti del Comune di Firenze*, 7 (6 nell'antica segnatura ancora valida all'epoca del Caggese, che infatti indicò il pezzo con questo numero nella sua introduzione; esemplare utilizzato per la versione a stampa; d'ora in poi *Statuti*, 7); ASF, *Statuti del Comune di Firenze*, 8 (7 nella vecchia segnatura, d'ora in poi *Statuti*, 8); ASF, *Statuti del Comune di Firenze*, 6 (codice acquisito dall'Archivio fiorentino dopo l'edizione di Caggese, e quindi sconosciuto al curatore. La sua inserzione ha determinato l'alterazione dei numeri progressivi indicanti i pezzi. D'ora in poi *Statuti*, 6)¹¹.

Lo Statuto del Capitano del Popolo compare, invece, in due soli esemplari, di cui uno composito, denominati: ASF, *Statuti del Comune di Firenze*, 4 (*Statuti*, 4; codice usato da Caggese); e ASF, *Statuti del Comune di Firenze*, 5 (*Statuti*, 5). Importanti frammenti di correzioni e integrazioni alla materia giuridica si trovano poi in ASF, *Statuti del Comune di Firenze*, 9 (Podestà) e 21 (Podestà e Capitano) (*Statuti*, 9 e 21).

Data l'estrema sintesi delle descrizioni codicologiche fornite dal curatore nell'*Avvertenza* ai due volumi; considerato che queste sono talora imprecise e non fanno riferimento, salvo brevissimi accenni, ai testimoni trascurati nella versione a stampa, daremo dei singoli pezzi una più articolata illustrazione. Occorre però tenere presente che tali manoscritti sono stati oggetto di un esame accurato in alcuni importanti contributi di cui faremo menzione, rinviando ad essi il necessario approfondimento di determinate problematiche non affrontate in questa sede¹². Del resto, una nuova riflessione circa la data di composizione dei codici e la loro derivazione da antigrafici comuni, nonché sulla complessa stratificazione testuale connessa al susseguirsi delle numerose revisioni, sarà il tema fondante della necessaria premessa a una nuova edizione critica degli Statuti in questione, e non può trovare spazio nelle pagine introduttive di una ristampa condotta con altri intendimenti.

All'esame dei manoscritti faranno seguito alcune note sul trattamento delle fonti da parte del curatore e sul contesto culturale nel quale egli operò. Passeremo quindi a ricordare quelle che furono, all'epoca, le non benevole reazioni della comunità scientifica al primo dei due volumi fatto uscire da Caggese; nel difficile rapporto fra tradizione erudita e istanze di rinnovamento proposte dallo studioso.

Lo Statuto del Comune di Firenze "nomine Potestatis", datato da Caggese 14 marzo 1325 (1324 stile fiorentino), oggetto della sua trascrizione, è contenuto in un codice pergameneo, latino, di cc. 205 modernamente numerate a penna, misuranti mediamente

¹¹ Esamineremo i testimoni partendo dal volume trascritto dal curatore (*Statuti*, 7), passando poi a quello che gli servì per alcune integrazioni (*Statuti*, 8) e infine al codice che gli era sconosciuto (*Statuti*, 6). Tale ordine non riflette, ovviamente, né la successione dei pezzi all'interno dell'ordinamento archivistico né la presumibile data di composizione dei testi.

¹² Cfr. SALVEMINI, *Gli Statuti*; P. SANTINI, *Le più antiche riforme superstiti dei costituiti fiorentini del Comune e del Popolo*, "ASP", LXXIX, 1921, disp. 3-4, pp. 178-250; R. PALMAROCCHI, *Contributi allo studio delle fonti statutarie fiorentine. Il Costituto del podestà del 1322-25*, "ASP", serie VII, LXXXVIII, 1930, pp. 57-107. Si rimanda in toto a questi saggi per il problema connesso alla periodicità, regolarità e durata delle revisioni statutarie, con particolare riferimento alle concezioni del Santini e alle correzioni che gli furono apportate dal Palmarocchi (cfr. specialmente pp. 93-102 del suo intervento). Una scheda sintetica su alcuni di tali codici compare in *Catalogo della raccolta di Statuti*, pp. 98-100. Cfr. anche G. GUIDI, *I sistemi elettorali agli uffici del Comune di Firenze nel primo Trecento. Il sorgere della elezione per squittino (1300-1328)*, "ASP", CXXX, 1972, disp. III-IV, pp. 345-407: p. 385, nota 67; ID., *Il governo*, I, pp. 57-59. Sulla tradizione archivistica dei manoscritti, le revisioni arbitrali e giurisperitali dei medesimi, le biografie di notai e giuristi che parteciparono alle riforme statutarie, le provvisori e gli altri provvedimenti normativi all'origine di queste, con un inventario descrittivo dei pezzi ed ulteriori indicazioni circa la loro composizione e datazione, è in preparazione un lavoro di G. Biscione dal titolo *Il fondo Statuti del Comune di Firenze nell'Archivio di Stato: tradizione archivistica e ordinamenti. Saggio archivistico e inventario*.

mm 425×315¹³. I fogli sono in larga misura rifilati, ma su molti restano i fori della rigatura a secco. Il volume, di struttura non complessa, è formato da 28 fascicoli: 4 quaderni, 1 bifolio, 4 quaderni, 1 duerno, 1 bifolio, 4 quaderni, 1 quinterno, 1 quaderno meno una carta, 4 quaderni, 1 ternione, 1 bifolio, 4 quaderni, 1 ternione con le ultime 2 cc. in forma di brachetta. Il quaderno, unità fondamentale della fascicolazione, risulta molto probabilmente dall'inserzione di 4 bifolii. Le cc. contenenti i rubricari, testi accessori rispetto al corpo principale dei libri, formano fascicoli costruiti distintamente dal supporto, in diretta dipendenza dalla loro variabile lunghezza. Non vi è condivisione del fascicolo al momento del passaggio da un libro all'altro, forse per marcare l'individualità delle singole distinzioni e perché ognuna di esse fu redatta da una mano diversa, oppure dalla stessa mano nel corso di fasi successive, in un lavoro di stesura strutturato per moduli e pianificato in relazione al succedersi dei libri stessi. Il manoscritto si apre con il lato carne, e sempre il lato carne mostra il *recto* della prima carta di ciascun fascicolo. La disposizione dei bifolii all'interno dei fascicoli e la serie di questi nell'ambito del codice evidenzia il rispetto della regola di Gregory¹⁴. La qualità del supporto scrittoria appare elevata, essendo questo privo di malformazioni originarie o di tracce lasciate dagli utensili della scarnificazione. I segni dei follicoli e i punti sul lato pelo delle cc. non sono, in generale, particolarmente evidenti.

Il codice presenta una legatura moderna in assi lignei misuranti mm 440×310, con un labbro di mm 8 e un'unghiatura di mm 9. Il dorso, lungo mm 65, è coperto in pelle, la quale occupa per circa 130 mm la superficie dei piatti. La distanza tra la cuffia e il capitello è grosso modo di 15 mm. Compaiono su ogni piatto quattro borchie metalliche. Le controguardie cartacee, aggiunte col restauro, non sono solidali coi fogli di guardia, anch'essi cartacei, posti all'inizio ed in fine. Sulla coperta d'asse, forse tagliato da una precedente legatura, compare un cartiglio con scrittura d'età moderna: "Codex membranaceus Statutorum Populi Florentini nomine Potestatis ex publica recensione anni .MCCCXXIV.". Sulla costola, sezionata in tre nervi, nei due compartimenti inferiori, talloncini cartacei recano la segnatura antica e quella introdotta successivamente all'acquisizione del volume¹⁵. Il codice è stato restaurato tra il 1996 e il '97. Lo stato di conservazione è buono, anche se in alcune cc. l'inchiostro risulta parzialmente evanito.

A prescindere dalle rare integrazioni a margine, il testo dello Statuto è disposto su un'unica colonna con specchio di scrittura variabile, misurante mediamente mm 280×170 e formato, in genere, da 31 righe per facciata, alla distanza di 7 mm l'uno dall'altro. La scrittura sta al di sotto della prima linea rettrice. Fra i titoli e le rubriche e fra un articolo e l'altro è lasciato, di norma, lo spazio di una linea. Le rubriche seguono in parte una numerazione originaria, in altri casi una serie aggiunta a penna in cifre arabe. Il testo appare vergato da tre mani, secondo quanto evidenziato anche da Caggese¹⁶, in una *lictera textualis* di modulo medio e di forma elegante. Essa risulta normalmente abbreviata; con differenze formali fra una mano e l'altra, poiché il copista che tracciò i libri II e IV presenta effettivamente la grafia più accurata. I testi delle rubriche sono in inchiostro bruno. I loro numeri (quando figurano), i

¹³ Tale cartulazione, segnata sul recto delle cc. in alto a destra, presenta una lacuna, in quanto la c. 145 non fu originariamente numerata, per cui la 145 bis è in realtà la 146. In basso a destra è stata quindi introdotta una numerazione correttiva, che riparte dalla 145 e giunge alla 205. Questa seconda foliazione, a lapis, figura sul recto in alto a destra di c. 145, e poi sul recto delle cc. in basso a destra dalla 146 (segnata anche 145 bis) alla 205.

¹⁴ Per i problemi connessi alla non corretta impaginazione di alcune cc. si rinvia all'*Avvertenza* apposta da Caggese (*Statuto del Podestà, Avvertenza*, p. V).

¹⁵ Le segnature sono: "Classe II, Distinzione I., Num. 4, Stanza II, Armad. I."; "Statuti del Comune di Firenze, 7". Esse compaiono in frammenti cartacei anche sul risguardo anteriore.

¹⁶ *Statuto del Podestà, Avvertenza*, p. VI.

titoli e i rubricari sono in minio, così come alcune *licterae notabiliores*, alternate però con l'azzurro di altre. Negli articoli di quasi tutti i libri compaiono *lettres d'attente* dello scrittore in alfabeto minuscolo, tracciate con penna a punta aguzza e con inchiostro chiaro a sinistra del margine di scrittura. Ricchi grafemi a penna decorati in azzurro e rosso ornano le capitali delle prime rubriche di ogni libro. Sono bianche le cc. 69v, 72v, 122v, 147v, 167v, 203v, 205. All'interno della serie dei quaderni e per ogni quaderno isolato l'ordine dei fascicoli è disciplinato dal richiamo¹⁷.

Il testo giuridico risulta diviso in cinque libri, tutti preceduti, eccetto il primo, dal relativo rubricario. In più sono presenti quelle che Caggese definisce le “costituzioni clementine e quelle fridericiane contro gli eretici”¹⁸, nonché la pace del Cardinale Latino¹⁹, poste in appendice al libro IV, ossia nella loro giusta e canonica posizione.

Questo codice è quello utilizzato da Caggese come base per l'edizione. Egli non conobbe l'attuale *Statuti*, 6; e rifiutò *Statuti*, 8, perché lo ritenne posteriore e pieno di notazioni non pertinenti alla legge del '22-'25; rinviando, però, le spiegazioni della sua scelta al testo dell'introduzione che poi non vide la luce²⁰. Tale manoscritto non è il solo contenente lo Statuto podestarile del 1325 in forma ufficiale. Esso, come vedremo, è di sicuro posteriore a *Statuti*, 6. Molto probabilmente entrambi derivavano da un *exemplar* comune, che forse costituiva la copia autentica dalla quale si traevano le versioni integrali oppure quelle parziali ad uso degli uffici. Stando all'ipotesi del Palmarocchi, tale “archetipo” venne distrutto in concomitanza con la revisione del 1355²¹. *Statuti*, 7 presenta nel corpo in libreria gran parte delle integrazioni di *Statuti*, 6. Tuttavia non si hanno prove che il primo sia stato esemplato sulla base del secondo. In linea di massima il codice in questione contiene il testo normativo del 1322 con parte delle correzioni e degli emendamenti apposti nel 1324-25. A margine vi compaiono chiose e aggiunte degli anni 1342-44. Il codice, mutilo, non è datato. Manca anche la sottoscrizione notarile che, infatti, Caggese recuperò da *Statuti*, 8²².

Secondo Salvemini questo testimone fu redatto nel 1353, in previsione della nuova stesura di due anni successiva²³. Nell'opinione del Santini andava invece anticipato agli anni 1337-40²⁴. Palmarocchi riteneva che non vi fossero elementi sufficienti per procedere ad una datazione precisa, che a suo parere risultava compresa fra il 1325 e il 1342²⁵.

Discutibile, da parte di Caggese, il fatto di non aver riportato nell'edizione le costituzioni clementine e quelle federiciane contro gli eretici e la sentenza del Cardinale Latino, “per

¹⁷ Questo è tracciato sul verso dell'ultima carta del fascicolo nella medesima scrittura e con modulo identico al testo. Esso non figura nei quaderni di cc. 25r-32v, 73r-80v, 81r-88v, 89r-96v, 194r-201v. Inserirsi entro cornici imprecisamente quadrilatera, nella maggior parte dei casi molto decorate, i richiami occupano una posizione centrale sul margine inferiore delle cc., a una distanza attuale dall'orlo delle medesime che oscilla tra i 50 e i 150 mm.

¹⁸ *Statuti*, 7, “Constitutiones populares contra hereticam pravitatem”, cc. 148r-153r; “Leges imperiales contra hereticos”, cc. 153r-158v.

¹⁹ *Statuti*, 7, cc. 159r-167r.

²⁰ Cfr. *Statuto del Podestà, Avvertenza*, p. VI.

²¹ Cfr. PALMAROCCHI, *Contributi*, pp. 71-72.

²² Cfr. *Statuto del Podestà, Avvertenza*, p. VI; e p. 398, nota 134 del volume.

²³ Cfr. SALVEMINI, *Gli Statuti*, pp. 83-84.

²⁴ SANTINI, *Le più antiche*, pp. 193-195. Egli rilevava anche in quale senso dovesse essere inteso il termine “archetipo” in rapporto ai codici degli Statuti che riportavano tale dicitura. Esso infatti era valido per quanto afferiva al contenuto giuridico, poiché dai codici si potevano trarre quasi integralmente le riforme legalizzate del 1322 e 1325. I volumi in questione non potevano però definirsi archetipi per la loro forma esteriore, dato che si trattava di testimoni apocriefi esemplati integralmente su modelli precedenti (cfr. anche p. 218).

²⁵ PALMAROCCHI, *Contributi*, pp. 105-106.

essere estranee allo ‘Statuto del Podestà’²⁶. Tali testi, infatti, benché di provenienza esterna, venivano ritenuti dagli statutari parti integranti della normativa.

Il secondo volume contenente lo Statuto del Podestà, ossia *Statuti*, 8, è un codice pergamenaceo, latino, di cc. 211 modernamente numerate a penna - più una non cartulata in apertura²⁷ -, il quale presenta numerose analogie formali e strutturali con *Statuti*, 7. Le cc. misurano, di media, mm 440×310. Il codice è rilegato in assi lignei con costola e mezzo piatto coperto in cuoio, le cui dimensioni sono mm 450×350, con labbro di mm 10 e unghiatra di mm 20. Il dorso misura circa mm 80. La pelle copre i piatti per mm 140. Compaiono quattro borchie metalliche su ciascun piatto e controguardie cartacee. La legatura è stata restaurata nel 1987-88. Foglio di guardia cartaceo moderno e pergamenaceo antico si trovano all’inizio ed in fine del volume. I risguardi non sono solidali con le cc. di guardia. Sul fronte un cartiglio analogo a quello del codice precedente reca: “Codex membranaceus archetypus Statutorum Populi Florentini nomine Potestatis, ex publica recensione Anni .MCCCXXIV.”; e, di mano successiva, “(1325)”. Sulla costola, divisa da quattro nervature, alcuni talloncini cartacei riportano l’odierna e la precedente segnatura (“962.”)²⁸.

Il volume è formato da 34 fascicoli: 2 cc. singole, 4 quaderni, 1 bifolio, 4 quaderni, 1 ternione, 1 bifolio, 5 quaderni, 1 bifolio con 1 c. cucita al centro, 1 bifolio, 3 quaderni, 1

²⁶ *Statuto del Podestà, Avvertenza*, p. VI. In ogni caso il Caggese poteva rifarsi ad un illustre precedente, dato che il Bonaini aveva ommesso per programma la trascrizione degli *statuta apostolica* dalla sua edizione del Breve del Comune pisano relativo al 1287 (cfr. *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, Firenze, Presso G. P. Viesseux 1854, 1857, 1870, I, p. XXVI. In proposito cfr. anche *I brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell’anno 1287*, a cura di A. Ghignoli, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Fonti per la Storia dell’Italia medievale, *Antiquitates*, 11, 1998, *Introduzione*, p. CII, in partic. nota 245). Gli *Statuta apostolica contra hereticos* compaiono nei volumi fiorentini divisi in articoli e corredati di titoli per ciascuno di essi. A tali testi si affiancano (cc. 156v-158v) le costituzioni clementine “fratribus ordinis minorum inquisitoribus heretice pravitatis in administratione Tuscie deputatis”, datati “Perusii, .X^o. novembris pontificatus n^{ost}ri anno primo”. Gli *statuta apostolica* nella forma delle *litterae* del 1265 novembre 3 e del 1265 ottobre 31, date entrambe da Perugia, contenenti inserite le *litterae* di Innocenzo IV e le *leges* di Federico II sulla stessa materia, compaiono a stampa in *Laertii Cherubini ... bullarium sive nova collectio plurimarum constitutionum apostolicarum diversorum Romanorum pontificum a beato Leone primo usque ad S. D. N. Paulum quintum*, Romae 1617, I, pp. 67-69 e 113 (*Bullarium romanum ... editio novissima*, Lugduni 1673, I, p. 165); cfr. anche A. POTTHAST, *Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV*, Berolini, R. De Decker 1873-74 (rist. anast. Graz, Akademische Druck - u. Verlagsanstalt 1957), II, *Clemens IV. 1265-1268*, 19423 e 19433. Gli *edicta* federiciani figurano quindi in *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Tomus II. inde ab a. MCXCVIII. usque ad a. MCCLXXII*, ed. L. Weiland, Monumenta Germaniae Historica, Legum sectio IV, Hannoverae, Impensis Bibliopolii Hahniani 1896, pp. 280-285. Per l’edizione dei testi esemplati nel breve del Comune pisano del 1287, Ghignoli, *I brevi*, pp. 21-40. Ricerche in corso sulla circolazione e sulla tradizione di questa normativa antiereticale negli statuti cittadini sono annunciate in H. KELLER, R. SCHNEIDER, *Rechtsgewohnheit, Satzungsrecht und Kodifikation in der Kommune Mailand vor der Errichtung der Signorie*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Beispiele aus Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, hrsg. v. H. Keller u. J. W. Busch, München 1991 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 64), pp. 167-191: p. 182, nota 118. In rapporto ad una realtà specifica, A. PADOVANI, *Disposizioni antiereticali negli statuti cittadini e del contado di Imola nel secolo XIV*, “Studi Romagnoli”, XXVI, 1975, pp. 137-161. La cosiddetta Pace del Cardinale Latino è edita in SALVEMINI, *Magnati e Popolani, Appendice III*, pp. 320-333; parzialmente in RONDONI, *I più antichi*, IX, pp. 40-42 (cfr. in proposito anche R. DAVIDSOHN, *Der Friede des Kardinals Latino (1280)*, in ID., *Forschungen zur Geschichte von Florenz, Vierter Teil: 13. und 14. Jahrhundert*, Berlin, Mittler und Sohn 1908, pp. 226-258).

²⁷ Le cifre sono tracciate in alto sul margine destro delle cc. Figura anche un’altra foliazione a penna, anteriore ma non originale, successivamente depennata e sostituita dalla numerazione correttiva suddetta. La doppia serie inizia a c. 15, che nella numerazione invalidata diventava c. 23. La cartulazione correttiva, talora evanita, in alcune cc. è affiancata da una analoga foliazione a lapis.

²⁸ Sulla controguardia anteriore sono collocati due cartigli a stampa con la dicitura: “Classe II. *Distinzione* I. Num. 5. Stanza II. Armad. I.”.

bifolio, 6 quaderni, 1 bifolio, 1 quaderno, 2 duerni (di cui l'ultimo con caduta di 1 c.). Richiami a fine quaderno ricorrono in alcuni fascicoli²⁹. La qualità del supporto varia da un fascicolo all'altro. La scrittura è una libraria cancelleresca analoga a quella di *Statuti*, 7, elegante e tracciata con *ductus* pacato. Numerose le mani che a più riprese stilarono le rubriche e le riforme a margine, generalmente in corsiva. Un copista ha redatto il corpo in *textualis* delle distinzioni I, II, IV; un altro quello della III e della V³⁰. L'iniziale d'opera è un ricco grafema decorato in azzurro e minio. Analoga decorazione presenta anche la lettera d'apertura dei libri III e V; mentre al II e al IV è stato lasciato lo spazio ma non si è tracciata la capitale. Cifre in inchiostro bruno sul recto delle cc. al centro del margine superiore indicano il numero del libro corrente. Sono bianche, o comunque con tracce di testo non identificabile o non pertinente agli statuti, le cc.: 1 (non num.), 93v, 120v, 144v, 178v, 211. Le rubriche seguono quasi sempre una numerazione originaria. Sulla carta d'apertura compare la data “.1349.”

Come il precedente, anche *Statuti*, 8 contiene il testo normativo del 1322, ma con *vacationes* e *additamenta* del 1324-25 autenticate alla fine del codice, e molte altre note correttive, per lo più in forma di stringa, fatte apporre dai revisori fino agli anni '50. La presenza dei numerosi fogli annessi “alla rinfusa” in coda al volume, secondo Salvemini si spiegava come conseguenza della raccolta operata per la stesura del 1355³¹.

Sebbene molte annotazioni siano d'epoca successiva rispetto al testo del 1322-25, oggetto di interesse da parte dell'editore, tuttavia il manoscritto avrebbe dovuto essere tenuto presente per le varianti del corpo in libraria rispetto a *Statuti*, 7. In origine i due codici, per quanto non sincroni, furono infatti composti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro e certamente sulla base di un modello comune³². Pertanto, anche a prescindere dalle correzioni a margine, limitando l'analisi alla stesura in *textualis*, sarebbe stato necessario da parte del curatore rilevare che il libro I di *Statuti*, 8 (così come di *Statuti*, 6) presenta una rubrica in più rispetto al manoscritto adottato per l'edizione³³; mentre nel libro II la rub. “Quod consanguinei et consortes habentes controversiam teneantur ipsam committere in arbitros”, è in più al n. XXVI (cc. 46r-47r); per cui tutte le rubriche seguenti presentano in *Statuti*, 8 un numero d'ordine progressivo maggiore di una unità³⁴. Si può inoltre rilevare che *Statuti*, 7 contiene una rub. LXXXXVI (“De constituendo sindicum nomine Communis Florentie pro fratribus minoribus”, c. 68r), assente nel testo in libraria di *Statuti*, 8 e aggiunta a margine di c. 178r, al termine del libro V di tale codice. Nel libro III, le *addictiones* finali presenti in *Statuti*, 7 (cc. 117r-122v) mancano nell'altro volume; il quale però contiene una serie di riforme pertinenti a questo libro aggiunte in fondo al codice (cfr. *infra*), non

²⁹ Cc. 36r-43v, 60r-67v, 84r-91v, 92r-99v, 100r-107v, 108r-115v, 129r-136v, 147r-154v, 155r-162v, 163r-170v, 197r-204v.

³⁰ Il testo in libraria è disposto su un'unica colonna con specchio di scrittura variabile, misurante mediamente mm 300×160.

³¹ SALVEMINI, *Gli Statuti*, p. 82. Cfr. anche SANTINI, *Le più antiche*, pp. 188-190, 229-235; G. BISCIONE, *I codici superstiti degli Ordinamenti di giustizia fiorentini*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini*, pp. 163-182: p. 164.

³² Secondo il Santini, *Statuti*, 8 era la versione più antica, databile intorno agli inizi degli anni '30 (SANTINI, *Le più antiche*, pp. 189, 229-231, 233-234). Per PALMAROCCHI, *Contributi*, p. 106, andava invece ricondotto al periodo 1325-1344.

³³ Rub. XXVIII, “De electione castellanorum et numero peditum et eorum salario” (cc. 31r-31v). Di conseguenza la rub. XXVIII del 7 diventa XXVIII di 8 e tutte le altre scalano di una unità. Si rilevano solo le principali differenze fra *Statuti*, 8 e il volume trascritto da Caggese, soprattutto per evidenziare quali discrepanze sussistano fra i testimoni ancora inediti e quello pubblicato, e, pertanto, quale materia legislativa non sia reperibile nel testo a stampa. Per le ulteriori discordanze tra forma e contenuto delle rubb. comuni ai 2 codici cfr. SALVEMINI, *Gli Statuti*, pp. 80-86; e SANTINI, *Le più antiche*, pp. 190-192, 198-199, 231-233.

³⁴ In *Statuti*, 7 tale rubrica compare in fondo al libro come n. [LXXXXVII] (cc. 68v-69v).

contemplate in 7. Nel lib. IV la rub. XV bis di *Statuti*, 7 è la XVI di *Statuti*, 8, e la numerazione delle rubb. successive risulta diversa di una unità fino alla fine del libro. La rub. LXII di *Statuti*, 7 (“Quod pecunia que percipitur ex officio inquisitionis heretice pravitatis convertatur in opere Sancte Crucis et Sancte Marie Novelle”) non compare nel testo base di 8, dove è aggiunta in seguito, a margine inferiore di c. 140r, con la dicitura: “correctio antiqua”; essa pertanto non figura nella numerazione progressiva delle rubriche. L’articolo LXIII di *Statuti*, 8 (“De muro incepto super pontem Rubacontis complendo”, cc. 140r-140v) non si trova in *Statuti*, 7. Nel lib. V la rub. XXX bis di 7 è la XXXI di 8, quindi anche qui le rubb. scalano di una unità fino alla LXVIII di 7 (“De domibus magnatum destructis per offensam factam in popularem non reficiendis”), che non compare in 8; per cui la numerazione delle rubb. torna a coincidere nei due codici. L’articolo LXXVIII di *Statuti*, 7 (“De non laborando corium non concium et de non tenendo in calce corium estivo tempore”), in 8 figura col titolo della rub. successiva, poi abraso. La rub. LXXXVII di *Statuti*, 7 “De armis” in 8 manca del titolo e del numero progressivo, per cui torna la differenza di una unità nella numerazione, da qui in poi a vantaggio di 7. Dalla rub. 112 bis alla 118 gli articoli trascritti da Caggese sono quelli di *Statuti*, 8, dato che essi non si trovano nell’ambito dell’altro codice (il curatore però non ha edito il 112, c. 176r, assente in 7). Coerentemente all’impostazione del suo lavoro, nel trarre queste rubriche da *Statuti*, 8, egli ha scartato tutte le modifiche e le integrazioni al testo in libreria. Non si capisce, tuttavia, perché abbia ritenuto di dover trascrivere la rub. “De constructione pontis super flumine Sevis prope burgum Sancti Laurentii”, che è aggiunta in corsiva a c. 177v da mano successiva e non è compresa nella numerazione del testo base. Infatti essa figura insieme ad altri tre articoli analoghi tra cc. 177v e 178r che l’editore non ha preso in considerazione; recuperando invece l’autentica del 1325 (c. 178r)³⁵.

Occorre infine rilevare, come già a suo tempo aveva fatto Salvemini, che anche i corpi in *textualis* di alcune rubriche comuni ai due testimoni presentano fra loro significative discrepanze, per cui certi brani presenti in un codice possono essere omessi, del tutto o in parte, nell’altro³⁶. Tali varianti attestano come i due esemplari manoscritti derivassero in forma diversa da un medesimo antigrafo. Salvemini perveniva comunque alla conclusione che *Statuti*, 7 conteneva una versione più corretta rispetto all’altro esemplare, in quanto ricca di maggiori integrazioni riferibili al 1324-25, e lo indicava implicitamente quale copia da preferire come base per un’eventuale edizione critica del testo. Tuttavia riteneva necessaria la collazione dei due codici, e quella di essi con *Statuti*, 9 e 21, onde ottenere una lezione quanto più vicina possibile alla stesura del 1322 con le modifiche del 1324-25³⁷.

Il codice 8 presenta poi, alle cc. 179r-186v, la pace del Cardinale Latino, redatta dalla mano che ha composto i libb. III e V³⁸. Alle cc. 187r-194v si trovano le riforme numerate CXXXIII-CXLIV (le ultime due non num.), che vanno datate al 1331, 1338, 1340, e poste in aggiunta al libro III (il quale si chiude infatti con rub. CXXXII sia in *Statuti*, 7 che in *Statuti*, 6). Ciò risulta dal confronto con *Statuti*, 9 (1339), e con *Statuti*, 21, terzo fascicolo (anch’esso datato a margine 1339, rubb. CXXXIII-CXLIV, con le ultime due non num.;

³⁵ A quest’ultima fu apposta a margine, forse in occasione di una ulteriore revisione, anche una datazione in numeri arabi, “.1333.”. SANTINI, *Le più antiche*, p. 234, si serviva di questa indicazione per confermare una probabile stesura del manoscritto, per la parte in libreria, durante quell’anno. PALMAROCCHI, *Contributi*, p. 104 non dava ad essa alcun rilievo in rapporto alla corretta datazione del codice. Cfr. anche *Statuto del Podestà*, p. 402.

³⁶ Cfr. gli esempi offerti da SALVEMINI, *Gli Statuti*, p. 85.

³⁷ SALVEMINI, *Gli Statuti*, p. 86.

³⁸ Sul margine superiore recto delle cc. compare il numero IIII, ad indicare il libro al quale la pace doveva essere allegata.

cfr. *infra*), i quali contengono il libro III con l'aggiunta di queste rubriche³⁹. Come di prassi tali articoli, pur annessi al suddetto libro, vennero stilati dove c'era spazio disponibile, ossia al termine del volume, dopo la fine del libro V. Note a margine spiegano che la materia giuridica di queste integrazioni fu in seguito ritenuta superflua e ricompresa all'interno di rubriche già esistenti⁴⁰. Come dicevamo, *Statuti*, 9 (codice contenente il libro III dello Statuto del Podestà secondo la redazione del 1339, sebbene sulla coperta sia identificato come Statuto del Capitano) presenta tutte le citate rubb. (cc. 53r-61v) con la relativa data di approvazione, che è la stessa segnata in *Statuti*, 8⁴¹. Tali aggiunte al lib. III, per quanto siano norme tardive, avrebbero potuto essere valutate da Caggese e magari integrate in un'appendice della sua versione a stampa⁴².

³⁹ Le rubb. sono: CXXXIII (“Quod non fiat vindicta in persona alterius”, cc. 187r-189v), CXXXIII (“Additio facta reformationi de non faciendo vindictam”, c. 189v-191r), CXXXV (“De legiptimatione personarum, procuratoris, actoris et rei, c. 191r), CXXXVI (“De condemnationibus expensarum”, c. 191r), CXXXVII (“De captis pro debito”, cc. 191r-192r), CXXXVIII (“De petitione consilii sapientis”, c. 192r), CXXXVIII (“Infra que tempora questiones criminales debeant terminari”, c. 192v), CXL (“De condemnatione expensarum in causa criminali facienda”, cc. 192v-193r), <C>XLI (“De officio duorum iudicum collegii domini Potestatis”, cc. 193r-193v), CXLII (“De officio sex iudicum Potestatis”, cc. 193v-194v), <CXLIII> (“Quod nullus impediatur aliquem ducentem malefactorem in fortiam Comunis Florentie”, c. 194v), <CXLIII> (“De puniendo qui post solutionem sibi factam a Comuni compensaverit alicui vel petierit iterum”, c. 194v).

⁴⁰ Ad es. la rub. CXXXVII, “De captis pro debito” (cc. 191r-192r) risulta cassata e, per la materia, si rinvia alla rub. VIII del II libro, “De precepto guarentigie faciundo”.

⁴¹ Per gli ultimi due articoli, che in entrambi i codici non sono numerati, *Statuti*, 9 rileva (cc. 5r e 61v) come essi si trovassero: “In libro vetero, capitulo .XXXI.” e “.XXXII.” Tali numeri infatti si conservano in *Statuti*, 8, lib. IV, cc. 133r-133v; mentre in *Statuti*, 7 sono XXX e XXXI sempre del lib. IV (c. 137r).

⁴² *Statuti*, 9 è un codice pergameneo di cc. 61 numerate a penna sul *recto* in alto a destra, misuranti di media mm 420×310, analoghe a quelle degli altri codici trattati. Esso risulta composto da 8 fascicoli: 1 binione più una c., contenente il rubricario alle cc. 3r-5r, e 7 quaderni, tutti con richiamo, eccetto l'ultimo, tracciato al centro del margine inferiore sul verso delle cc. a circa 30 mm dal bordo in modulo analogo a quello del testo. Legatura moderna in assi e mezzo cuoio misurante mm 325×435, con quattro borchie per ciascun piatto e una forma simile a quella dei precedenti volumi. Controguardie in pergamena non solidali coi fogli di guardia cartacei. Il testimone reca il titolo di mano moderna (c. 1r): “Liber tertius constitutionum Domini Potestatis et Comunis Florentie de maleficiis commissis et dapnis datis et de violentiis non inferendis, scriptus et factus tempore potestarie M. et P. militis domini Maffei domini Florini de Pontecarali anno .MCCCXXXVIII”. Sul piatto anteriore un cartiglio riporta: “Liber III. Statutorum Populi florentini nomine Capitanei ex publica recensione anni MCCCXXXIX”, e un altro l'antica segnatura (“Classe II. *Distinzione* I. Num. 7. Stanza II. Armad. I.”). A c. 2r, in un riquadro al centro pagina di mm 165×230, su sfondo azzurro e cornice policroma, stemma della Repubblica (giglio rosso in campo argento con fregi in oro). Sul margine destro il giglio è ripetuto a penna. Prove di penna nel margine inferiore e sul verso della c., nonché figure, sempre a penna, sui bordi esterni delle cc. del rubricario e, più raramente, ai margini del libro. Ricca iniziale d'opera decorata in minio e azzurro (c. 6r). La scrittura è una libraria cancelleresca tracciata da una sola mano su unica colonna, come d'uso in questi codici, con specchio di scrittura pari a mm 165×290. Correzioni in corsiva su stringhe. Numeri, titoli e iniziali degli articoli sono in rosso. *Letture d'attente* nel corpo delle iniziali di ogni articolo, talora coperte dall'inchiostro rosso. Sono bianche le cc. 1v e 2v. Sul pezzo cfr. SALVEMINI, *Gli Statuti*, pp. 86-87; SANTINI, *Le più antiche*, pp. 195-196. Secondo il primo autore solo questo testo era in grado di rendere, sia pure unicamente per il lib. III e sulla base del confronto con *Statuti*, 7 e 8, la versione dello Statuto corredata degli emendamenti risalenti al 1325. Secondo il Santini le dodici rubb. aggiunte nel 1338-40 e poste sia in *Statuti*, 9 che in 8, erano il frutto di una riforma del costituito attuata in quegli anni. Il fatto che alcune di esse fossero tratte da provisioni e deliberazioni nuove mentre altre fossero semplici trasferimenti al libro III di articoli contenuti in diversi libri dello Statuto derivava dal fatto che questa stesura intendeva, da un lato raccogliere i nuovi dettati legislativi e collocare nel giusto libro rubriche in precedenza poste in distinzioni non pertinenti, dall'altro riunire materia giudiziaria e di diritto criminale presente in tutti i libri. Scrive infatti il Santini che, essendo il lib. III destinato alla pratica del foro (e ciò sembrerebbe confermato dai numerosi richiami a margine, sia scritti che figurati), doveva essere copiato in più esemplari e destinato alle curie penali della città e del distretto, curie che necessitavano di questa parte e non di tutto il costituito. Si ritenne dunque

Agli articoli suddetti fanno seguito, sempre nel codice 8, alcune riforme (“Provisio”) del 1349 sugli ufficiali forestieri relative al libro I (cc. 195r-196v), cassate per lo stesso motivo e nello stesso modo delle precedenti. Compaiono poi riforme non datate, scritte di sicuro in momenti diversi e successivamente invalidate con “va cat”⁴³. Di seguito figurano (cc. 205r-208v) copie delle rubb. II (frammento), III, IIII, V e VI (frammento) del lib. II dello Statuto del Capitano, nella versione priva di molte delle aggiunte del 1325 indicate in corsivo nell’edizione di Caggese, e quindi da ritenersi parte di una stesura originale risalente al 1322⁴⁴. Alle cc. 209r-209v prosegue la serie delle rubb. precedenti⁴⁵. Tutti gli articoli delle cc. 197-204 e 209, secondo Salvemini “molto illogicamente numerate”, erano per lui da riferirsi alle riforme del 1324 e ’25; essendo, del resto, queste ultime le sole datazioni esplicitate⁴⁶. Chiude il volume una provvisione non datata, stando a Salvemini posteriore al 1325, forse del 1328 (cc. 210r-210v)⁴⁷.

opportuno redigere più copie di tale libro, integrandole con le rubriche concernenti giudici, notai e altri ufficiali giudiziari presenti in altre distinzioni, il cui dettato era necessario ai destinatari del lib. III. Da ciò la struttura composita di questo codice (cfr. SANTINI, *Le più antiche*, pp. 236-238). Per la descrizione delle rubb. aggiunte al lib. III in *Statuti*, 8 e 9, SANTINI, *Le più antiche*, pp. 190-192 e 195-196. Per il PALMAROCCHI, *Contributi*, pp. 102-103, *Statuti*, 9 non era un testo ufficiale privo di approvazione e di autentica, ma solo un codice composto per ragioni di servizio e su ordine del Podestà, raccogliente anche disposizioni non statutarie, nonché, e soprattutto, dettami legislativi non ancora o forse mai destinati a divenire rubriche vere e proprie. Non si capisce però, accogliendo quest’ultima ipotesi, come mai gli articoli integrati, pur non essendo propriamente norme statutarie, figurassero in ben tre esemplari degli Statuti stessi. Inoltre, il fatto che essi conservassero le formule preliminari tipiche delle deliberazioni (c. 53r), brani destinati ad essere eliminati allorché questi divenivano rubriche, non significa che non avessero un valore di articoli normativi e non potessero essere considerate, sia pure in forma ancora non definitiva, parti integranti dello Statuto. Una considerazione analoga vale per quanto sostiene l’autore (alle stesse pp.) circa le rubb. di *Statuti*, 8 posti alle cc. 197r-204 e 209.

⁴³ Cc. 197r-204v, 209. Nell’ordine: frammento finale di rub. (c. 197r); XXIII (“De via mittenda per locum qui dicitur dall’Ortora”, cc. 197r-197v); XXIII (“De officio iudicis super distributione facienda inter familias civitatis pro solvendo pecuniam Comuni Florentie singulis septimanis”, cc. 197v-198v); XXV non titolata, riforma della rubrica “De exbannitis rebanniendis” (cc. 198v-200v); XXVI non titolata, disposizione relativa al 1344 (c. 200v); XXVII non titolata (cc. 201r-202v); XXVIII (“De cognitione Executoris contra magnates occupantes iura ecclesiarum vel patronatum popularium”, cc. 202v-203r, confluita in *Statuti*, 5, codice del Capitano, cc. 107r-107v); XXVIII (“De suspensione represaliarum concessarum contra pistorienses et pratenses”, c. 203r); XXX (“De servandis sententiis latis per florentinum episcopum super infrascriptis”, cc. 203r-203v); XXXI (“De deputatione gabelle bestiarum pro mattonatione platee palatii Populi”, c. 203v); XXXII (“De solutione pretii palatii et domus in quibus moram trahit executor ordinamentorum iustitie”, cc. 203v-204r); XXXIII (“De reparatione pontium super flumen Umbronis, cc. 204r-204v); XXXIII (“Qualiter examinantur dationes honorum in solutum cessantium et fugitivorum”, c. 204v); XXXV (“De restitutione mutui facti Comuni Florentie occasione frumenti”, c. 204v); XXXVI (“De servandis fidantiis et securitatibus datis et dandis debitoribus cessantibus et fugitivis”, c. 204v la prima parte; l’articolo termina a c. 209r; esso è confluito in *Statuti*, 5, cc. 106v-107r).

⁴⁴ Ciò si evince anche dal *ductus* del copista. SANTINI, *Le più antiche*, pp. 180-181 e 219, accomunava questi frammenti ad alcune carte di *Statuti*, 5 (cc. 78r-79v), attribuendo tali scritti ad un medesimo codice originario e datandoli al 1322 con aggiunte marginali del 1324-25 (cfr. anche nota 84 del presente testo).

⁴⁵ Ossia: XXXVII (“De promovendo ad honorem militie unum officialem forensem”, c. 209r), XXXVIII (“De divisione civitatis per quarteria”, c. 209r), XXXVIIIbis (“Quod magnates qui satisdederunt a quattuor annis proxime preteritis citra intelligantur satisdeditis ab ipso tempore retro”, cc. 209r-209v), XXXVIII (“Quod reformatio loquens de exemptione comitatorum a factionibus Comunis Florentie habeat locum etiam in nobilibus”, c. 209v), XL (“Qualiter Priores et Vexillifer iustitie et Duodecim boni viri qui fecerunt electionem de Prioribus et Vexillifero iustitie ac eorum scribis, gonfalonariis sotietatum, officialibus conducte ac etiam aliis officialibus, sint absoluti a pena quam incurrisse dicerentur occasione huiusmodi electionis”, c. 209v frammentaria).

⁴⁶ SANTINI, *Le più antiche*, pp. 196-197 e 238-241, datava le rubb. alle cc. 197r-204v e 209 al 1342-43 e le collegava alle riforme istituzionali avvenute in concomitanza con la signoria del Duca d’Atene.

⁴⁷ SALVEMINI, *Gli Statuti*, p. 81.

Quanto a *Statuti*, 6, datato 1321, questo è un altro codice pergameneo, latino, di cc. 169 misuranti mediamente mm 450×350, modernamente numerate a lapis. Il volume risulta formato da 24 fascicoli: 3 quaderni, 1 bifolio, 7 quaderni, 1 bifolio, 5 quaderni, 1 duerno, 4 quaderni, 1 bifolio con 1 c. cucita al centro, 1 ternione; tutti di struttura analoga a quella dei codici precedenti. Richiami compaiono alla fine di quasi ogni quaderno⁴⁸. Il codice presenta una legatura moderna in piatti lignei misuranti mm 435×310; labbro di mm 5, unghitura di 15, dorso in pelle di circa 50. La pelle copre i piatti per quasi 100 mm. Le controguardie cartacee, aggiunte col restauro, risultano solidali alle cc. di guardia. Tre fogli di guardia cartacei sono inseriti all'inizio ed in fine, più, al termine, foglio di guardia moderno anteriore al restauro. Sulla costola, sezionata da cinque nervi, prima del restauro compariva nell'ultimo compartimento inferiore un cartiglio con la segnatura e la scritta: "Nova Statuta Domini Po[te]statis Florentiae anni 132[4]"; frammento che è stato in seguito incollato sul risguardo anteriore⁴⁹, insieme ad altri talloncini con precedenti segnature⁵⁰. Sulla prima c. di guardia un foglio dattiloscritto descrive in tedesco il manoscritto e ne dà un indice sommario. A tale scheda è stata aggiunta a lapis una notazione relativa alle modalità con cui il codice fu tardivamente riscoperto⁵¹.

Il volume, escluso dagli inventari quattrocenteschi dell'archivio della Repubblica, forse portato via dalla città per opera di uno dei suoi podestà, negli anni venti del secolo XX era pervenuto in possesso di una libreria antiquaria di Lipsia. Esso fu acquistato e poi donato all'Archivio di Stato fiorentino, insieme ad altri manoscritti, da Giuseppe Martini nel 1924⁵². Dopo pochi anni fu oggetto di studio da parte del Palmarocchi, che se ne servì per dare una nuova interpretazione della vicenda statutaria del Comune fiorentino. La legatura del codice è stata restaurata tra il 1996 e il 1997.

Il testo giuridico risulta vergato da più mani in scrittura libraria di tipo cancelleresco. Un copista ha tracciato i libri I-II, un altro il III e il IV fino a c. 92v, un altro ancora il IV da c. 93r a c. 124v (compresa la pace del Cardinale Latino e gli "statuta apostolica contra hereticos"), e il V. Un'unica mano sembra aver redatto in corsiva le riforme del 1324-25, e sempre una sola quelle del 1339⁵³. Sono bianche le cc. 24v, 82v, 84v, 105v-108v, 127v-128v, 160v, 168v-169v. A prescindere dalle integrazioni in corsiva, il testo è disposto su un'unica

⁴⁸ Eccettuati 17r-24v, 51r-58v, 75r-82v, 101r-108v, 109r-116v, 117r-124v, 153r-160v.

⁴⁹ Dicitura riportata anche da PALMAROCCHI, *Contributi*, p. 65.

⁵⁰ Fra cui quella provvisoria "5 bis".

⁵¹ "Questi statuti furono offerti in vendita dal libraio Karl W. Hierseman di Lipsia nel giugno del 1915 al prezzo di marchi 2000 (allora pari a £. it. 2.500.000): Vedi il Cat. 438. no. 295)". PALMAROCCHI, *Contributi*, p. 64 rilevava come il codice non figurasse negli inventari settecenteschi dell'Archivio fiorentino e come certamente fosse stato asportato dai fondi del Comune in epoca relativamente remota, passato in mano di privati fin dall'età comunale, "probabilmente portato seco da qualche podestà, allo scadere del suo ufficio". Sempre il Palmarocchi forniva un'ampia descrizione codicologica del testimone alle pp. 64-67. Sui più antichi inventari dell'Archivio delle Riformazioni cfr. C. ROTONDI, *L'Archivio delle Riformazioni fiorentine*, Roma, Il Centro di Ricerca Ed. 1972, pp. 11-18; BISCIONE, *I codici*, pp. 172-173, nota 15, e 175-176.

⁵² Cfr. in proposito la notizia di tale donazione data da U. DORINI, in "ASP", serie VII, IX, 1928, pp. 122-126: pp. 122-123; e la prima descrizione del manoscritto offerta da B. BARBADORO, *L'archetipo degli Statuti fiorentini del Podestà*, "Il Marzocco", XXIX, 12 ottobre 1924, n. 41, p. 1. Entrambi rilevavano come il codice contenesse la redazione del 1322 con gli emendamenti del 1324-25.

⁵³ I numeri delle rubriche, i titoli delle medesime e i rubricari sono in minio, così come alcune lettere capitali, alternate però con l'azzurro di altre, secondo il modello illustrato per i precedenti manoscritti. Il libro corrente, per le distinzioni I e II, è indicato sul margine superiore delle cc. nella forma: "Liber" sul verso, "Primus" e "Secundus" sul recto specularmente; in inchiostro bruno e a numeri romani sul recto delle cc. nei libri III-V. *Lettras d'attente* figurano entro il corpo delle iniziali in azzurro e in minio.

colonna con specchio di scrittura variabile, mediamente misurante mm 285×180. Le rubriche seguono una numerazione originaria.

Il volume risulta acefalo. Non compaiono infatti il rubricario del primo libro e le rubriche del medesimo fino alla V, di cui è presente solo l'ultima c. e mezza. Mancano inoltre il rubricario e i primi 80 articoli del libro III, e l'81 è presente solo per l'ultima parte. Manicule ed altri segni a margine denotano, secondo Palmarocchi, l'uso del codice negli uffici⁵⁴.

La parte principale del testo si riferisce alla redazione statutaria del 1322 (1321 stile fiorentino), ma riprende il testo di una normativa precedente, come evidenziano alcune riforme datate in quell'anno ("Additum est in millesimo trecentesimo vigesimo primo, indictione quinta, die .XVIa. mensis martii"; anno, mese e giorno della prima approvazione, apocrifia, dello Statuto, segnata a c. 159r)⁵⁵. Occorre però osservare che la datazione del giorno 16 marzo, "sextodecimo", a c. 159r, è stata segnata su altra data abrasa, quindi appare probabile che vi sia stato lo scarto di qualche giorno rispetto all'approvazione dello Statuto del Capitano, scarto che poi si intese cancellare per uniformare le date dei due codici normativi.

Il manoscritto sembra anteriore, almeno nel suo corpo-base in libreria, a prescindere cioè dalle riforme in corsiva, sia a *Statuti*, 7 che a *Statuti*, 8. Questi, infatti, accolgono nell'ambito di numerose rubriche le annotazioni a margine presenti in tale stesura. Secondo Palmarocchi, che datò l'esemplare tramite una serie di indizi ricavati dall'esame della grafia, il volume fu composto fra il 1326 e il 1328; mentre gli emendamenti forse risalivano ad un periodo immediatamente successivo⁵⁶. Non è da escludere che 7 ed 8 siano stati esemplati sulla base di questo testo. In ogni caso *Statuti*, 6 contiene correzioni, rubriche ed altre parti di testo assenti in 7 ma comprese in 8 e viceversa; così come in 7 e in 8 figurano articoli o riforme non contemplate in 6. L'unica certezza è la comune dipendenza di *Statuti*, 6, 7 ed 8 da un comune antografo oggi non più conservato.

La quasi totalità delle riforme redatte a margine e in appendice al corpo di *Statuti*, 6 fu approvata nel 1325 (stando almeno alla sottoscrizione di c. 160r e ad altre riforme datate)⁵⁷, e risale, appunto, al periodo 1324-25. Tuttavia alcune di tali aggiunte appaiono stilate dallo stesso copista che ha tracciato la prima parte del libro IV⁵⁸, per cui si può attribuire alla mano di tale scriba almeno anche questa sezione del testo principale. Ritroviamo l'estensore di tali emendamenti di *Statuti*, 6 anche in alcune pagine di *Statuti*, 7 ed 8⁵⁹. Sono presenti nel codice altre brevissime notazioni a latere, segni di cancellatura, richiami "va-cat" e manicule generalmente non databili.

Come dicevamo, parte delle note in corsiva introdotte dai revisori nell'esemplare in questione risulta essere stata accolta in 7 e in 8. Ad esempio la rub. V del libro I presenta gli ultimi 4 righe depennati e sostituiti da un periodo correttivo segnato a margine destro e inferiore di c. 1v. In 7 i quattro righe depennati non compaiono e l'integrazione è interamente recepita nel corpo della rubrica. Stessa cosa in 8, dove però si trovano

⁵⁴ PALMAROCCHI, *Contributi*, p. 65.

⁵⁵ Notazione aggiunta al lib. I, rub. VII, c. 5v, in seguito espunta con gli estremi "va-cat" e non riportata né in *Statuti*, 7 né in *Statuti*, 8. Cfr. anche lib. I, rubb. XVIII, cc. 16r-16v; XXVII, cc. 21r-21v; lib. III, rub. LXXXVIII, cc. 63v-64r.

⁵⁶ PALMAROCCHI, *Contributi*, pp. 72-76.

⁵⁷ Ad es. c. 72v, chiosa a margine sinistro di rub. CXV, lib. III.

⁵⁸ Cfr. rub. XV, c. 92v, "Additum est in .Mo.CCCo.XXIIIo., indictione octava, die .XIIIo. mensis martii", aggiunta inserita nel corpo del testo e accolta anche in 7 e in 8.

⁵⁹ Cfr. PALMAROCCHI, *Contributi*, p. 69.

integrazioni ulteriori che mostrano come l'articolo, presente con un certo testo in 6, sia stata accolta con modifiche in 7 e ulteriormente aggiornato in 8⁶⁰.

Quanto, però, alle differenze fra *Statuti*, 6 e le altre due versioni, vediamo, ad esempio, che la rub. XX del primo libro ha in 6 un titolo più esteso ("De ambaxatoribus mictendis per comune Florentie rubrica", c. 16v); mentre in 7 è solo "De ambaxiatoribus", così come nel testo base di 8. Nel lib. II la rub. LXVIII (LXVIII in 7) è titolata "De revendendis domibus rubrica" (cc. 48r-48v), con "rubrica" depennato e corretto in "vel possessionibus", correzione non recepita in 7, che ha "De vendendis domibus", ma accolta nel testo base di 8, che ha "De revendendis domibus vel possessionibus".

In generale le differenze fra 6 e 7 quanto ai testi in libreria, prescindendo cioè dalle integrazioni e correzioni a margine, apparentano in larga misura 6 ad 8⁶¹. Per esempio compare in 6 la rub. XXVIII del libro I assente in 7 ma presente in 8, solo che qui ha un titolo diverso⁶². Come in 8, nel lib. II la rub. "Quod consanguinei et consortes habentes controversiam cogantur ipsam committere in arbitros rubrica" - che in 7 è aggiunta al termine del libro -, si trova in più al n. XXVI (cc. 35v-36v), e con un titolo leggermente diverso da 7 ma uguale ad 8.

Per il resto, il lib. II si chiude, in 6, con la rub. LXXXXVI (LXXXXV in 7) "De brachio dando contra debitores Partis guelfe" (c. 58v). Nel lib. III la serie completa delle rubb. inizia con la LXXXII "De piscibus non tossicandis" (c. 59r). Al termine della distinzione compare la riforma del 1324 accolta anche da 7. In questa parte (cc. 77r-82r) il testo di 6 è interamente ripreso da 7⁶³, poiché 8 non accoglie tale riforma e ne introduce altre assenti nei due codici. Nel lib. IV, invece, 6 torna a riflettere sostanzialmente la situazione di 8. Infatti, come quest'ultimo codice, non contiene nel testo base la rub. LXII di 7 ("Quod pecunia que percipitur ex officio inquisitionis heretice pravitate convertatur in opere Sancte Crucis et Sancte Marie Novelle"), la quale è aggiunta, sempre come in 8, a margine destro di c. 102r. La rub. LXIII di 8, "De muro incepto super pontem Rubacontis complendo", che non figura in 7, compare in 6 ma con un titolo in parte diverso, nonché aggiunto in inchiostro bruno da altra mano⁶⁴. Nel libro V la rub. LXVIII di 7 "De domibus magnatum destructis per offensam factam in popularem non reficiendis", che non troviamo in 8, non figura neppure in 6. Sempre nel lib. V, la rub. LXXVIII "De non laborando corium non concium et de non tenendo in calce corium estivo tempore" era presente in 6 (c. 145v) in forma analoga a 7. Tuttavia essa è stata quasi completamente abrasa e sopra ad essa la mano che redasse le riforme del 1324 ha tracciato in palinsesto un articolo "De non laborando corium non concium et de concio ulterius non mittendo in concio", il quale differisce in larga misura dall'articolo precedente, mostrando come 7 abbia accolto tale rubrica nella forma anteriore alle revisioni del '24⁶⁵. La rub. LXXXXVII di 7

⁶⁰ Tale situazione si ritrova anche per molte altre integrazioni a margine, come ad es. nella rub. IX dello stesso libro, che contiene un'ampia aggiunta in stringa (c. 7v) interamente accolta in 7 e in 8; anche se in 8 gran parte della rubrica risulta poi cassata. Analogamente la rub. XXIII del primo libro (c. 19r) in 6 è titolata "De officialibus pro leprosis expellendis", con "leprosis" depennato e corretto in interlinea con "infectis", ossia nella forma in cui compare in 7; mentre in 8, che qui dipendeva direttamente da 6, è avvenuta la stessa operazione che era avvenuta in quest'ultimo, cioè "infectis" corretto su "leprosis".

⁶¹ Ma cfr. in proposito anche PALMAROCCHI, *Contributi*, pp. 84-87.

⁶² "De electione castellanorum et custodia castrorum rubrica" (cc. 21v-22v).

⁶³ Cfr. pp. 283-295 dell'edizione.

⁶⁴ "Quod compleatur murus Communis inceptus supra pontem Rubacontis de pecunia que pervenerit ad manus inquisitoris heretice pravitate occasione dicti officii" (c. 102r).

⁶⁵ In 8 questo articolo non era presente ed è stato aggiunto a margine, molto probabilmente nel 1324, nella stessa versione corretta con cui compare in 6.

“De armis” figura in 6 come in 8 senza titolo e senza numero progressivo. La rub. di 7 CI (“De ponte ad Montebuoni costruendo super flumine Grevis”), esemplata in 8, in 6 manca.

Il libro V contiene parte delle rubriche finali (112 bis-118) assenti in 7 e contenute in 8, nonché edite da Caggese sulla base di quest’ultimo codice. Rispetto ad 8, però, il testo base di 6 non presenta le rubb. CXII e CXII bis dallo stesso titolo (“Quod syndici Partis guelfe possint arma deferre”, c. 176r); solo la seconda di esse figura in 6 come aggiunta del 1324 a c. 159r. Inoltre la rub. CXI di 6, “De cursu fluminis Arni faciendo per districtum et curiam Fighini” (cc. 156v-157r), in 8 è aggiunta a margine di c. 176r e quindi non trascritta da Caggese. Le rubb. CXV “De suspensione represalium concessarum contra illos de rengno Aragonum et Maiolice” (cc. 157v-158r); CXVII “Quod non procedatur contra eos qui dicuntur fuisse in Campo Imperatoris” (c. 158r); CXVIII “De arte Ficechii et ponte de Ficechio et ponte super Elsa faciendo” (c. 158v) non sono state esemplate in 8 e quindi non risultano integrate da Caggese nell’edizione. Sempre il testo base di 6 presenta la rub. CXVIII “De providendo quod solutiones fiant per mercatores absque sconto et cambio” (cc. 158r-158v), riscontrabile anche nel testo base di 8 (c. 177v) e accolta da Caggese; nonché la rub. CXVI “De constructione pontis super flumine Sevis prope burgum Sancti Laurentii” (c. 158r), che in 8 fu aggiunta a margine (c. 177v) ma che, come dicevamo più sopra, venne pubblicata anch’essa da Caggese⁶⁶.

La pace del Cardinale Latino si trova anche qui in appendice al libro IV (cc. 109r-116v). Gli *statuta apostolica contra hereticos* sono alle cc. 117r-122r, 122r-124v⁶⁷. Le cc. 161r-168r contengono alcune provvisioni datate dicembre 1339 concernenti il contado.

Abbiamo già rilevato come la struttura del testo giuridico faccia pensare che *Statuti*, 6, 7 ed 8 dipendano da un medesimo antografo, e che 6 sia servito da probabile riferimento sia per 7 che per 8. In linea generale, tuttavia, è possibile identificare una normativa del Podestà relativa agli anni 1322-25, ma non uno o più manoscritti ascrivibili interamente alla legge di quegli anni. Palmarocchi, confrontando *Statuti*, 6 con gli altri esemplari conservati, perveniva alla conclusione che tutte le riforme segnate nei quaderni di *Statuti*, 21 figuravano in esso, e che gran parte delle aggiunte e delle correzioni datate o databili col sussidio di *Statuti*, 7, 8 e 9 erano registrate nel corpo oppure nelle integrazioni di quell’ultimo codice tornato alla luce dopo secoli. *Statuti*, 6 era dunque per lui, non solo la stesura più antica dello Statuto del Podestà, ma anche quella più fedele all’antografo del ‘22 e alle relative riforme del ‘24-‘25; l’esemplare che una nuova edizione critica del testo avrebbe dovuto considerare come il testimone principale⁶⁸.

Passando ad esaminare i codici relativi allo Statuto del Capitano del 16 marzo 1322 (1321 stile fiorentino), possiamo aggiungere a quanto già scritto da Caggese che *Statuti*, 4 è un volume pergameneo, latino, di cc. 129 misuranti mediamente mm 425x315,

⁶⁶ Entrambi i codici 6 ed 8 contengono, aggiunte nel 1324, le rubb. “De non sculpendis vel ponendis in ferramentis, signis vel licteris sub nomine alterius magistri” (c. 159v di 6 e 177v-178r di 8); e “De constituendo syndicum nomine Comunis Florentie pro fratribus minoribus” (cc. 159v-160r in 6; e c. 178r in 8), la prima non inserita da Caggese, la seconda presente nel testo base di 7 come rub. LXXXXVI del lib. II. La rub. “Qualiter procedatur pro dotibus viduarum contra filios et alios tenentes bona olim virorum suorum”, in 6 è aggiunta alle cc. 159r-159v, ma in 8 fa parte del testo base (rub. CXIII, cc. 176r-176v). Nel dettato in libreria di 6 figura una rub. CXX (cc. 158v-159r) “De approbatione statuti domini Potestatis” datata 1321, che non rinveniamo in 8. Entrambi i codici 6 ed 8 mostrano l’approvazione, sempre apocrifia, del 1324 (cc. 160r di 6 e c. 178r di 8), inserita da Caggese al termine dell’edizione. Per ulteriori confronti fra le integrazioni a margine di 6 e il testo e gli emendamenti di 8 cfr. PALMAROCCHI, *Contributi*, pp. 88-89.

⁶⁷ Mancano le costituzioni “fratribus ordinis minorum inquisitoribus heretice pravitate in administratione Tuscie deputatis”, datate “Perusii, .X^o. novembris pontificatus n<ost>ri anno primo” presenti in *Statuti*, 7.

⁶⁸ PALMAROCCHI, *Contributi*, pp. 83-93.

modernamente numerate a penna⁶⁹. Il codice risulta formato da 24 fascicoli: 2 cc. singole, 3 quaderni, 1 bifolio, 3 quaderni di cui l'ultimo con 2 cc. in forma di brachetta, 1 carta singola, 1 quaderno, 2 cc. singole, 2 quaderni di cui l'ultimo con 2 cc. in forma di brachetta, 1 ternione con 3 cc. in forma di brachetta, 6 quaderni, 1 c. singola, 1 bifolio. Richiami sono presenti alla fine di quasi ogni quaderno⁷⁰. Il manoscritto presenta una legatura moderna in piatti lignei misuranti mm 440×315, con dorso in pelle coprente i piatti per mm 100 (anteriore) e 120 posteriore, un labbro di mm 5, un'unghiatrice di circa mm 15, quattro borchie metalliche per ogni piatto e controguardie cartacee. Due fogli pergamenacei bianchi fanno da cc. di guardia anteriore e posteriore. Sulla coperta d'asse cartiglio recante: "Codex Membranaceus archetypus [con y corretta su i] Statutorum Populi Florentini nomine Capitanei ex publica recensione anni MCCCXXI", con la data depennata successivamente a lapis e corretta in cifre arabe: "1322-1325". Tale datazione compare aggiunta a margine anche a penna. Sulla costola, sezionata da quattro nervature, nei due compartimenti inferiori, cartigli recanti l'antica e la nuova segnatura⁷¹.

Il testo appare vergato da più mani, secondo quanto evidenziato dal curatore, in scrittura analoga a quella degli altri codici, con differenze formali fra una mano e l'altra. Un copista ha redatto il lib. I, un altro il lib. II, eccetto l'ultima rub., un terzo il lib. III e il IV e forse l'ultima rub. del lib. II, un altro il V⁷². Sono bianche le cc. 1, 26v, 28v, 51v, 60v, 78v, 108v, 129. A prescindere dalle rare integrazioni a margine, il testo è disposto su unica colonna con specchio di scrittura variabile, mediamente misurante mm 300×160, formato in genere da 31 righe alla distanza di 7 mm l'uno dall'altro. Le rubriche seguono una numerazione originaria. Il libro corrente non è indicato nelle distinzioni I e III, essendo stato asportato da una successiva rifilatura⁷³.

Il testo giuridico risulta diviso in cinque libri, tutti preceduti dal relativo rubricario. Le parti racchiuse da Caggese con asterischi appaiono invalidate nel manoscritto con la formula "cassum est". Una di esse è la sottoscrizione notarile, che data il codice al 16 marzo 1322 (cc. 128r-128v). Come già rilevava l'esame condotto da Salvemini, il manoscritto presenta, oltre al testo approvato in tale occasione, anche svariate riforme, non tutte datate, gran parte delle quali riconducibili alle revisioni del 6 aprile 1324 e del 14 marzo 1325 (1324 stile fiorentino), sebbene l'autentica sia certamente apocrif⁷⁴. Dato che anche in questo caso, così come per i codici del Podestà, non deve essere presa in alcuna considerazione la dicitura "Codex ... archetypus", il volume va ritenuto interamente apografo. Tuttavia si può affermare che non deve essere stato composto in un periodo troppo distante dall'epoca dell'approvazione, dato che gran parte delle riforme del 1324-25 non è inserita nel testo. L'assenza di quegli emendamenti che invece, come vedremo, infarciscono altri esemplari, per Santini era ulteriore indice della sua relativa precocità; mentre secondo

⁶⁹ Cfr. anche SALVEMINI, *Gli Statuti*, p. 68, nota 1.

⁷⁰ Essi risultano tracciati a circa 40-50 mm di distanza dal bordo inferiore delle cc. in modulo analogo a quello del testo, racchiusi in cornici quadrilatera provviste di decorazione. Manca il richiamo nei quaderni 19r-26v, 45r-50v (mutilo), 70r-75v (mutilo).

⁷¹ "Classe II, *Distinzione* I., Num. 3, Stanza II, Armad. I."; "Statuti del Comune di Firenze, 4". La prima segnatura ricompare in un analogo talloncino cartaceo anche sul risguardo anteriore.

⁷² I numeri delle rubriche, i titoli delle medesime e i rubricari sono in minio, così come alcune lettere capitali, alternate però con l'azzurro, sempre secondo lo schema degli altri codici. Toccature in minio sulle iniziali di ogni capoverso nel lib. V.

⁷³ Esso non compare neanche nel IV lib. Nel II figura nella forma "secundus", tracciata in rosso sul recto e sul verso delle cc. Nel V si trova, sempre in minio, come "liber" (sul verso) "quintus" (sul recto).

⁷⁴ Cfr. SALVEMINI, *Gli Statuti*, pp. 68-70; SANTINI, *Le più antiche*, p. 181.

Salvemini rivelava la sua destinazione ad un ufficio della Repubblica, e quindi non all'uso fiorentino.

Quest'ultimo studioso datava il manoscritto al periodo 1325-1340; Santini fra il 1325 e il 1328⁷⁵. Da parte di tali autori si riconosceva l'importanza dell'esemplare per una resa a stampa dello Statuto composto nel 1322, ma se ne evidenziavano gli enormi limiti per conoscere le riforme del 1324-25, presenti in misura di gran lunga maggiore nelle versioni, pur frammentarie, dell'altra copia conservata.

Quest'ultimo volume (*Statuti*, 5) è un codice pergameneo, composito organizzato, latino, di cc. 108 modernamente numerate a penna⁷⁶, e di dimensioni variabili, misuranti, di media, mm 430×300. Il volume è legato con piatti moderni in cartone e pergamena di mm 460×330, con binioni cartacei di guardia all'inizio ed in fine e controguardie solidali coi medesimi. Restaurato nel 1970. Sulla costola e sulla controguardia anteriore compaiono talloncini cartacei recanti l'odierna segnatura. Il volume è formato da 16 fascicoli: 1 quaderno, 1 quaderno, 1 quaderno, 1 quaderno, 1 quaderno, 1 sesterno, 1 binione, 1 binione, 1 quaderno, 1 quaderno, 1 bifolio, 1 bifolio, 1 quaderno, 1 binione, 1 quaderno, 1 quaderno. La successione dei quaderni è disciplinata dal richiamo⁷⁷.

Numerose le mani che a più riprese stilavano le rubriche e le note a margine contenenti riforme e integrazioni⁷⁸. Sono bianche le cc. 51-51 bis e 55. Il testo è disposto su unica colonna con specchio di scrittura variabile, mediamente misurante mm 300×180. Le rubriche seguono talora una numerazione originaria, spesso una numerazione aggiunta successivamente. Il libro corrente è segnato in inchiostro bruno sul recto delle cc. Sulla prima c. figura, di mano successiva, la data “.1321”.

Il codice contiene copia frammentaria degli statuti del Capitano del Popolo. Come rilevava Caggese nella sua *Avvertenza*, vi compare gran parte del primo, del secondo e del quinto libro, accanto a normazioni successive databili fino al 1354-55. Non mancano significative varianti formali rispetto al codice 4. Gli articoli, infatti, presentano titoli e testi spesso più sintetici; mentre l'aspetto della scrittura è in genere meno curato, con rubriche prive di titolo o col titolo aggiunto in seguito da altra mano. Gran parte delle rubriche risulta cassata con successive barre, oppure completata e integrata da chiose, annotazioni e nuove disposizioni normative fatte aggiungere a margine per disposizione dei revisori; quasi che questa stesura fosse una copia di lavoro raccolta in modo eclettico e sostanzialmente empirico⁷⁹. Sebbene il codice presenti numerose lacune, vi si trovano alcuni articoli non presenti in *Statuti*, 4, soprattutto perché aggiunti in momenti successivi. Il manoscritto non è necessariamente più tardo rispetto all'altro esemplare, solo che vi sono state apposte numerose correzioni fino, almeno, alla nuova stesura del 1355. In particolare, rispetto al codice 4, mancano le seguenti parti di testo:

libro I (cc. 1r-24v), rub. V⁸⁰. Libro II (cc. 25r-40v), rubb. VII-XXXVIII⁸¹. Libro III (cc. 41r-41v), rubb. I-XVI (quest'ultima presente solo negli ultimi 4 righi), XVIII (mancante

⁷⁵ SALVEMINI, *Gli Statuti*, p. 69 e pp. 70-75; SANTINI, *Le più antiche*, pp. 219-221.

⁷⁶ La c. 51 bis manca della foliazione.

⁷⁷ Questo è stato abraso a c. 24v; manca alle cc. 32v, 40v, 67v, 75v.

⁷⁸ Il libro V, scritto in forma più elegante, ha lettere iniziali degli articoli in rosso e in azzurro a colori alterni. La c. 56r, la prima del libro, presenta una elegante lettera capitale C tracciata a penna in azzurro e minio, riccamente decorata e analoga alla lettera P di c. 78r, la prima del libro II esemplato al fondo del codice.

⁷⁹ Cfr. SALVEMINI, *Gli Statuti*, pp. 78-79.

⁸⁰ Di conseguenza tutte le rubb. successive alla IV e fino alla XLIII sono indietro di una unità nella numerazione rispetto a 4. Dato che la rub. XLIII non compare in 4, da questa in poi i numeri tornano a coincidere in 4 e 5. Figura infatti in questo libro trascritta per errore, poiché fa parte del lib. V come indica una nota posteriore a margine, la rub. XLIII di 5 (“De electione consilii centum virorum et consilii specialis

dell'ultima parte), XIX-XXI. Libro IV (cc. 42r-50v), rubb. I-XIII (quest'ultima presente solo per l'ultima c.), XXXIII⁸². Libro V (cc. 52r-77v), rubb. III (presente solo col titolo e col primo rigo)-VII (questa contenuta per l'ultima parte), XII (unicamente il titolo e i primi due rigi)-XV (presente solo nell'ultima parte), XX (solo la prima parte)-XXVI (solo l'ultima parte), LXXX (in forma parziale, mancante dell'ultima parte)-LXXXXVII, CII (solo parzialmente)-CXXXVIII (fine del libro). A c. 57 v è stata esemplata a margine da altra mano la rub. "De plantis pro defuntis"⁸³.

Da c. 78r a c. 79v compare copia delle rubb. I, II (parziale), VI (parziale), VII (parziale) del secondo libro. L'ultimo di questi articoli è mancante nelle cc. precedenti del codice⁸⁴. Da c. 80r a 90v troviamo copia delle rubb. LXI-LXXXI (quest'ultima priva dell'ultima parte) del V libro (qui LX-LXXX; parte della rubr. LXVIII è qui indicata come LXX; come rubr. LXXIII figurano due articoli). A cc. 81r-81v è stata aggiunta la rub. "De non declinando iurisdictionem Comunis Florentie". Da c. 91r a c. 107v figurano, sempre del libro V, le rubb. LXXXIV (solo l'ultima c.)-CXXVIII (qui LXXXIV-CXXXV); con in più una serie di articoli, quasi tutti completamente o parzialmente invalidati⁸⁵. Secondo Salvemini e

et generalis Populi", cc. 12r-12v). Sono aggiunte in fondo alla distinzione le rubb: "De electione et officio .VIII. officialium super iuribus Comunis Florentie recuperandis, quod officium de la Torre vulgariter appellatur", inserita successivamente ma non datata (cc. 23r-23v); e "De offitio et bailia regulatorum introituum et expensarum Comunis Florentie rubrica", frammentaria (cc. 24r-24v), datata a margine sinistro di c. 24v, 1353. A c. 12v, fuori dalla numerazione, è posta, nel margine inferiore, la rub. "De nominibus campanarum Populi et Comunis Florentie et qualiter et quando pulsantur rubrica"; a c. 14v la rub. "De solvendis discordiis que inter artes oriuntur rubrica".

⁸¹ Ricompare la serie delle rubbr. dalla XXXVIII, che in 5 è la XXXVIII, per cui questi articoli appaiono scalati di una unità nel confronto tra i due codici fino alla LXII-LXIII (fine del libro). Figurano, aggiunte al termine del libro, con data 1353, le rubb. "Quod factiones alicuius societatis nisi certo modo pro ipsarum debitis non graventur rubrica", "De directura solvenda per gravatos per syndicos cessantium rubrica", entrambe a c. 40v. Alle cc. 26v-27v è tracciata a margine la rub. "Qualiter civitas florentina per quart(os) sit divisa rubrica"; a c. 29v la rub. "De modo tenendo per dominos priores quando popularis popularem offenderet rubrica"; alle cc. 30r-30v "De electione, offitio et salario octo domicellorum dominorum priorum rubrica"; alla 31v "[De] adventis gubernatorum gabellarum et aliorum officialium civium eligendis rubrica"; e "Quod hii qui fuerunt ad officium prioratus aut scribatus eorum aut vexilliferatus societatum et non satsiderint ut magnates sint populares"; a c. 32v "De observatione statutorum et ordinamentorum loquentium de syndicatu et devoto Potestatis et Capitanei rubrica"; a c. 37r "De observandis fidantiis et securitatibus datis et dandis debitoribus cessantibus et fugitivis rubrica".

⁸² Compare in più la rub. "Quod venditiones facte per Comune Florentie sint firme et rate" (c. 47r), che in 5 occupa il numero XXXIII, presente in doppia copia, poiché si tratta della rub. CXV del lib. V (c. 95r) copiata anche qui per errore. Questa rub. sostituisce la XXXIII di 4 ("De electione et offitio sex officialium super revidendis rationibus officialium et recuperandis iuribus Comunis Florentie rubrica"). A c. 43v è aggiunta a margine la rub. "De reddito monete auree rubrica".

⁸³ SANTINI, *Le più antiche*, pp. 182-185, 219, 221-225 indica come appartenenti ad un unico codice ovviamente frammentario e datato intorno al 1328 le rubb. del libro V raccolte alle cc. 52r-77v, nelle quali gli emendamenti del 1324-25 si trovano ancora nei margini. Ritiene provenienti da un altro manoscritto databile agli anni '30 del secolo, anche se con integrazioni e correttivi fino agli anni '50 - gli ultimi dei quali in virtù della riforma complessiva del 1355 -, le rubb. degli altri libri comprese fra le cc. 1r e 51v, e quelle del libro V alle cc. 80r-107v. Un cfr. tra le stesure del libro V presenti in 4 e in 5, nonché fra *Statuti*, 4 e le altre parti di *Statuti*, 5 è offerto dal medesimo autore alle pp. 185-188. Egli sottolinea le non poche, minute differenze testuali fra le rubb. comuni ai vari testimoni, rilevando come gran parte dei frammenti di 5 sia posteriore a 4, dato che il maggior numero di emendamenti interlineari presenti in 4 e nei fascicoli più antichi di 5 (ossia cc. 52r-77v) risulta accolto nei fascicoli posteriori di 5 che egli attribuisce, come redazione, al 1353-55.

⁸⁴ Queste cc. vengono accomunate da SANTINI, *Le più antiche*, pp. 180-181 a *Statuti*, 8, cc. 205r-208v, e ritenute fra le più antiche attestazioni dello Statuto del Capitano.

⁸⁵ CXII "De salario unius iudicis collegii ass(essorum) et iudicum gabelle cum duobus notariis", cc. 94r-94v; CXVI "Quod non fiat exactio ad distributionem vigentem et quod de novo fiat distributio", cc. 95r-95v; CXXIII "De auxilio dando pro reparatione logie Orti

Santini gran parte di queste rubriche, anche se aggiunta nel 1355 e con ulteriori modifiche in previsione della successiva redazione statutaria, riportava, magari in forma indistinta, le riforme degli anni 1324-25.

Gli unici rubricari che si trovano in questo esemplare sono quelli dei libb. IV (cc. 42r-42v), e V (cc. 52r-54v).

Statuti, 21, l'ultimo esemplare che prendiamo in esame, è una filza composta da sette fascicoli. I primi due, cartacei, sono costituiti rispettivamente da 25 e 24 cc. non rilegate e modernamente numerate⁸⁶. Il primo di essi (cc. 1-25) contiene alle cc. 1-6 le correzioni fatte da una commissione di arbitri ai libri II-V di uno Statuto del Podestà, a c. 7 correzioni a un testo degli Ordinamenti di giustizia, da c. 8 a 10 correzioni a una copia degli Ordinamenti canonizzati, da c. 13 a 25 riforme a uno Statuto del Capitano in 5 libri. L'altro fascicolo (cc. 26-49) presenta alle cc. 26r-35v correzioni a uno Statuto del Capitano (libb. I-V), e alle cc. 36r-38v alcune modifiche a un codice del Podestà (libb. I-III). Il giovane Salvemini, che per primo mise in rilievo l'importanza di questi testimoni (all'epoca segnati come *Statuti*, 30) per lo Statuto del Capitano, pur riconoscendone la frammentarietà, indicava come i due fascicoli contenessero rispettivamente le riforme agli Statuti del Capitano del 1324 e del 1325 nettamente distinte. Per quanto lui stesso ponesse in evidenza le discrepanze tra gli emendamenti presenti in *Statuti*, 4 e quelli registrati nei due quaderni, riteneva che questi

Sancti Michaelis”; CXXIII “De perficienda via a Porta Sancti Nicolay ad Sanctum Miniatem”; CXXV “De faciendo derivare aquam de Stincis in fongniam extra muros veteros civitatis”, tutte a c. 96v. Quindi CXXVII “De pecunia danda proposito fratrum Humiliatorum Omnium Sanctorum pro laborerio faciendo”, cc. 96v-97r; CXXVIII “Quod domini Priores et Vexillifer iustitie cum gonfaloneriis sotietatum provideant super debitorum solutionibus faciendis”, c. 97r; CXXXVI “De approbatione statutorum domini Capitanei”, c. 99v; CXXXVII “De non tenendis vel expendendis vetitis monetis”, cc. 99v-101r; CXXXVIII “De electione et offitio .VI. officialium super revidendis rationibus officialium et recuperandis iuribus Comunis Florentie”, cc. 101r-102r; CXXXVIII “De ornamentis et vestis non ferendis vel habendis rubrica”, cc. 102r-106v; CXL “Quod magnates qui satisde<de>rint a .III. annis proxime preteritis citra intelligantur satisdedisse a dicto tempore retro rubrica”, c. 106v; CXLI “De servandis fidantiis et securitatibus datis et dandis debitoribus cessantibus fugitivis”, cc. 106v-107r; CXLII “De cognitione executoris contra magnates occupantes iura ecclesiarum vel patronatum popularium rubrica”, cc. 107r-107v; CXLIII “Quod syndici comunium et populorum comitatus cogantur ad reddendam rationem rubrica”, c. 107v; CXLIII “Quod locus de Somavilla de Petraficta et habitatores in eo sint et remaneant allibrati in populo Sancti Iacobi de Petraficta”, c. 107v; CXLV “De immunitate medicorum ossium rubrica”, c. 107v; A c. 97v è aggiunta da mano successiva a margine la rub. “Quod in civitate Florentie perpetuo esse debeat in omnibus scientiis studium generale rubrica”.

⁸⁶ I due fascicoli, formati da cc. sciolte, presentano rispettivamente: 12 bifolii più 1 c., tutti di cc. separate; e 12 bifolii. Le cc. misurano mediamente mm 320x240 nel primo fascicolo e 310x230 nel secondo, e versano in un mediocre stato di conservazione. Esistono 4 diverse cartulazioni. Una interessa entrambi i fascicoli e va da 249 a 368, tracciata a penna sul *recto* delle cc. in alto a destra. Manca però la foliazione delle cc. 257 e 276-345. Tale numerazione è stata in larga misura scompagnata da quelle successive. Sempre in questa posizione compare una seconda numerazione che interessa sempre entrambi i fascicoli e che è stata poi interamente scompagnata, essa si compone delle cc. 1-3, 8-15, 5-6, 16-17, 7, 24, 18-23, 25, 4, 26-49. Il secondo fascicolo ha una sua terza numerazione a lapis nella stessa posizione 1-14. Una successiva cartulazione a lapis in basso a destra (quella valida per la citazione delle cc.) ricomprende i due fascicoli e tutte le cc. da 1 a 49. Sono bianche le cc. 1v, 3v, 6v, 10v-12, 17v, 22-24, 27v, 39-49. La scrittura è una corsiva cancelleresca tipica della prima metà del sec. XIV. Note a lapis segnate a margine sinistro in epoca recente, forse dagli stessi Santini o Palmarocchi, riportano il numero dei libb. e delle rubb. cui le riforme fanno riferimento.

ultimi permettessero in molti luoghi di separare la normativa del 1322 dalle riforme degli anni successivi, e di recuperare quella parte delle correzioni del 1324-25 che *Statuti*, 4 non presentava. In tal senso sottolineava l'opportunità di integrare tali fonti in una eventuale edizione critica; anche se - aggiungeva - il loro apporto alla resa del codice del Podestà restava, in ogni caso, alquanto modesto⁸⁷.

L'importanza dei due quaderni venne ribadita anche da Santini, che tuttavia posticipò la loro redazione agli anni '30 e non accolse la distinzione salveminiana per cui il primo testo conteneva riforme del 1324 e il secondo del 1325⁸⁸. Questo autore sottolineava in maniera estremamente circostanziata quali differenze presentassero le stesure di tali quaderni rispetto agli esemplari cosiddetti archetipi dei costituti podestarile e capitaneale; confermando, per conseguenza, la necessità di valutare il loro apporto ad un'edizione critica dei maggiori costituti⁸⁹. Infine il Palmarocchi poneva nuovi problemi circa la data della loro composizione, che anticipava addirittura al 1325, anno dell'approvazione. Egli concludeva che nel primo fascicolo erano contenuti emendamenti del 1324-25 e nel secondo del 1325 soltanto. Inoltre sottolineava, circa il testo del Podestà e attraverso il confronto fra i due quaderni e i testi di *Statuti*, 6, 7 ed 8, che tutte le correzioni e aggiunte dei due fascicoli erano contenute in *Statuti*, 6, mentre mancavano in 7 e in 8⁹⁰. Sebbene non poche divergenze vi fossero fra le ipotesi dei tre studiosi, soprattutto circa la datazione dei pezzi, tutti evidenziavano il rilievo dei pur parziali quadernetti per l'edizione critica degli Statuti del Comune⁹¹.

⁸⁷ SALVEMINI, *Gli Statuti*, pp. 70-73. Per le parti concernenti il codice del Podestà, p. 80.

⁸⁸ SANTINI, *Le più antiche*, pp. 199-202, 229, 242-246.

⁸⁹ Cfr. *ivi*, pp. 202-208.

⁹⁰ PALMAROCCHI, *Contributi*, pp. 76-83.

⁹¹ La filza *Statuti*, 21 contiene inoltre un terzo fascicolo, pergameneo, già menzionato, formato da un quaderno di cc. modernamente numerate a lapis. In esso sono tracciate le rubb. CXXXIII-CCXLIV (le ultime due non num.) aggiunte al lib. III dello Statuto del Podestà forse nel 1339, data che compare a margine destro di mano moderna (il quaderno misura mm 440×320. Le cc. presentano due numerazioni, la prima 1-8 in alto a destra sul *recto* delle cc.; la seconda 52-59 in basso a destra. La scrittura è una libraria analoga a quella di *Statuti*, 6, 7 ed 8, molto elegante e regolare, con titoli delle rubb. in minio, lettere capitali in rosso e azzurro e ricca iniziale d'opera. Lo specchio di giustificazione è di mm 300×170. Il fascicolo faceva certamente parte di un codice degli Statuti del Podestà e fu tolto dal medesimo allorché le rubb. che conteneva vennero invalidate). Un quarto fascicolo, cartaceo, presenta alcuni ordinamenti non datati, ma certamente riferibili al secondo Trecento, relativi all'ufficio del Capitano (cc. 61r-69r); nonché dei "Capitanei pacta vetera ante annum .1494" (fascicolo cartaceo di cc. 17 modernamente numerate, diviso in due parti: 1 quaderno più una c., e un quaderno. La prima parte con cc. misuranti mm 327×253 e la seconda con cc. misuranti 295×223. Per la prima parte si hanno 2 cartulazioni in alto a destra sul *recto* delle cc., 219-227, 1-9; per la seconda idem, 159-166, 10-17. Una numerazione posteriore a lapis in basso a destra riunisce le due parti, cc. 61-75 più due cc. non num. Sono bianche le cc. 69v, 70v, 75-77. Scritture corsive di matrice cancelleresca, trecentesca nella prima parte, quattrocentesca nella seconda). Un quinto fascicolo, sempre cartaceo, contiene ordinamenti e riforme relative agli Statuti del Podestà e del Capitano per il periodo 1323-1378, redatti da due sole mani nella seconda metà del secolo (fascicolo cartaceo di cc. 20, doppio quinterno di bifolii sciolti misuranti mm 410×290. Si hanno 2 cartulazioni, una a penna in alto a destra 86-105 e una a lapis in basso a destra 79-98. Seguendo la seconda numerazione, sono bianche le cc. 90v, 97v. Scrittura corsiva composta da una mano fino a c. 97r e da un'altra alle cc. 98r-98v. Specchio di scrittura variabile misurante circa mm 315×155). Un sesto fascicolo, cartaceo, di 3 cc. (un bifoglio più una c. cucita) contiene il rubricario - scritto però in inchiostro bruno - del lib. III dello Statuto del Podestà stilato nel 1355 (fascicolo cartaceo misurante mm 390×290 con tre cartulazioni: in alto a destra: 30-32 [a penna], 1-3 [a lapis] e in basso a destra 99-101 [a lapis]). Un settimo fascicolo, pergameneo, è costituito da un frammento del lib. III dello statuto del Podestà datato a lapis sul *recto* della prima c. 1355. Esso contiene le prime 49 rubriche del libro di tale Statuto, più un frammento della cinquantesima (quaderno pergameneo misurante cm 440×320 in inchiostro bruno con titoli delle rubb., non numerate, in rosso, di mano trecentesca, tracciato in minuta libraria su unica colonna con specchio di scrittura

Questi sono dunque i manoscritti che variamente riportano quanto ci è rimasto della normativa statutaria fiorentina relativa al periodo 1322-1325. Abbiamo già ricordato come per procedere alla sua edizione Caggese abbia utilizzato due soli codici superstiti, uno per il Capitano ed uno per il Podestà. Allorché egli dette alle stampe il primo volume solo il saggio di Salvemini era stato dedicato ad un'analisi accurata dei testimoni originali. Tuttavia il curatore non solo non menzionò questo contributo, ma mostrò di averne ignorato le conclusioni in rapporto al trattamento delle fonti da editare; trascurando, del resto, anche le indagini del Rondoni e quelle degli altri studiosi che abbiamo sopra ricordati. Quando poi, a distanza di undici anni, licenziò la sua versione del Costituto podestarile fu evidente, da un lato che non aveva ancora recepito la lezione del Salvemini, dall'altro che non si era interessato agli studi del Santini condotti in quel periodo sui codici degli Statuti⁹².

Viene da pensare che tali "dimenticanze" non fossero frutto del caso o della sola disattenzione. Lo storico pugliese volle compiere, per programma, un'operazione editoriale sostanzialmente disgiunta dalla tradizione erudita allora tenuta in grande stima. Una conferma di questa ipotesi ci giunge dalle poche ma illuminanti pagine premesse da lui stesso alla stampa dei due Statuti. Nell'*Avvertenza* al volume del Capitano egli infatti dichiarava: "questa faticosa edizione vuole essere [...] di aiuto alle ricerche di storia fiorentina ed italiana, e non deve avere alcuna pretesa di sostituire, in alcun modo, l'opera dello storico"⁹³. Coerente a tale impostazione egli non aveva apposto un'introduzione storiografica; la quale del resto - precisava - "non era possibile, senza fare la storia di Firenze". In fondo il suo unico, importante obiettivo era: "rendere accessibile a tutti gli studiosi uno dei più insigni documenti della storia medioevale italiana"⁹⁴.

Naturalmente Caggese, in quanto editore di una fonte, ammetteva la necessità di un'introduzione critica e codicologica. Tuttavia - aggiungeva - in sede di pubblicazione del testo "ogni nota erudita mi è parsa inutile"; e rinviava ad altra sede la premessa annunciata, la quale, come si è detto, non ebbe poi alcun seguito. Per converso, alcune indispensabili indicazioni sulle caratteristiche del manoscritto il curatore le fornì nel suo volume sul Capitano. Per esempio spiegò nell'*Avvertenza* i motivi in base ai quali aveva ignorato *Statuti*, 5, liquidandolo come "una bozza frammentaria degli Statuti del 1354-55". Delle riforme presenti in *Statuti*, 21, la cui importanza era stata sollevata da Salvemini, non fece però alcuna menzione.

La resa a stampa del codice 4 venne condotta in modo da differenziare graficamente il testo del 1322 dalle integrazioni del 1325. In ogni caso, precisava il curatore, tale distinzione fra i due momenti normativi era stata evidenziata senza appesantire l'apparato critico del testo, con l'intento di presentare il dettato legislativo quanto più piano e lineare possibile, liberandolo "dall'ingombro di molte note e di note alle note"⁹⁵.

pari a mm 300×195). I sette fascicoli sciolti sono contenuti in una filza coperta in cartone e legata in pergamena, recante sulla costola l'odierna segnatura.

⁹² Una nota apposta dalla redazione dell' "ASI" al contributo di Santini afferma: "Anche lo Statuto del Podestà è oggi pubblicato; ma il non aver potuto il suo editore far tesoro dei suggerimenti qui contenuti conferisce a queste pagine un valore tanto più grande" (SANTINI, *Le più antiche*, p. 179, nota 2). Se anche Caggese non poté prendere visione del contributo finito, certamente doveva essere a conoscenza delle indagini condotte dal solerte archivistica. L'atteggiamento dell'editore si spiega in modo diverso. Forse non solo egli non poté, ma, come vedremo meglio nelle pagine che seguono, non volle "far tesoro" di tale lavoro.

⁹³ *Statuto del Capitano, Avvertenza*, pp. CVII-CVIII.

⁹⁴ *Ivi*, pp. CVII, CVIII.

⁹⁵ *Statuto del Capitano, Avvertenza*, pp. CVII-CVIII.

Un dato salta agli occhi nel programma editoriale del Caggese. Egli aveva sufficiente senso critico da cogliere l'importanza della stratificazione legislativa alla base dei codici oggetto di pubblicazione⁹⁶. Il fatto di trascurare manoscritti ritenuti accessori, nonostante vi fosse chi ne sottolineava l'importanza, e di condurre un'edizione critica che riducesse al minimo le annotazioni del curatore, aveva il sapore non solo e non tanto di una stampa affrettata, come sosterranno in seguito i suoi detrattori, ma di una scelta programmatica e di una volontà precisa. Ne è prova quanto Caggese stesso affermava circa la liceità di sporadici interventi da parte dell'editore nella resa tipografica del materiale trattato. Se infatti il suo lavoro intendeva riprodurre "esattamente il testo in tutte le sue caratteristiche", egli dichiarava di aver ritenuto opportuno "normalizzare" alcuni errori dei copisti, così come trascurare quei richiami a margine scritti "in minutissimo carattere" che definiva "qualche frase più o meno sconnessa", da ritenersi, a suo dire, senza "alcun significato", utili solo per dimostrare "l'uso continuo che fu fatto del nostro testo"⁹⁷.

Nell'opinione del Caggese il curatore doveva produrre una versione a stampa utile come base per la trattazione storica. In virtù di questo fine egli poteva anche sacrificare la ricchezza di varianti e l'apporto di più testimoni manoscritti, giustificando nel contempo interventi correttivi non sempre segnalati nelle note di commento.

E' impossibile non cogliere in tali scelte del Caggese l'eco di quel dibattito storiografico che divideva all'epoca l'ambiente accademico fiorentino, nonché, più in generale, gli studiosi italiani, fra assertori di un positivismo poi definito descrittivista, volto a vedere nella scrupolosa edizione delle fonti la principale e più meritoria attività dello storico, e chi invece valutava le testimonianze manoscritte quali basi di un'euristica finalizzata all'indagine storica. Non è questa la sede per affrontare tale dibattito nella sua complessità. Ci limitiamo a riprendere alcuni spunti, illustrando la posizione di Caggese circa i metodi da seguire nel trattamento dei documenti, alla luce delle edizioni che vengono qui presentate.

L'opposizione del Caggese alla storiografia filologica e descrittivista era, in quel periodo, una delle più nette. Possiamo ricordare, in proposito, il progetto elaborato dallo studioso fresco di laurea, in accordo con Volpe e Salvemini non ancora divisi da profonde divergenze, di aprire una rivista di "storiografia militante", volta ad impostare un rapporto affatto nuovo con lo studio delle fonti (e quindi anche con la loro edizione), oltre che, più in generale, con il lavoro storiografico⁹⁸. Anche se tale progetto non venne poi concretizzato, Caggese continuò ad avvertire e a manifestare con notevole animosità, senza dubbio maggiore rispetto a quella dei suoi maestri, un forte disagio nei confronti dell'accademismo erudito, il quale - è stato scritto - "gli si presentava come l'insegna di un impenetrabile blocco di potere che si sosteneva sopra il vicendevole appoggio delle più conservatrici cosche accademiche"⁹⁹.

⁹⁶ Cfr. ad esempio anche *Statuto del Capitano*, p. 111, nota 6; e, in generale, le pagine introduttive ad entrambi i volumi; nonché l'integrazione delle rubriche assenti in *Statuti*, 7 con quelle presenti in *Statuti*, 8 (cfr. *supra*).

⁹⁷ *Statuto del Capitano*, *Avvertenza*, p. CVI.

⁹⁸ Cfr. in proposito M. SIMONETTI, *Storiografia e politica avanti la grande guerra. Romolo Caggese fra revisionismo e meridionalismo (1911-1914)*, "ASP", CXXX, 1972, III-IV, pp. 495-552: pp. 529-530; ID., *Risorgimento e Mezzogiorno alle origini della storiografia contemporanea in Italia. Pietro Silva e Raffaele Ciasca fra 'La Voce' e 'L'Unità' (1911-15)*, "Atti e memorie dell'Accademia toscana di scienze e lettere 'La Colombaria'", XXXVIII, 1973, pp. 215-296; ARTIFONI, *Salvemini*, pp. 145-163 e 175-180. Cfr. anche M. L. SALVADORI, *Gaetano Salvemini*, Torino, Einaudi 1963, pp. 34, 201-202.

⁹⁹ SIMONETTI, *Storiografia*, p. 530. Cfr. anche p. 534. Occorre in proposito ricordare il consolidato prestigio della Scuola fiorentina di paleografia fondata dal Bonaini e attiva dal 1858, alcuni allievi della quale - fra i più noti il Paoli e il Gherardi - godevano alla fine del secolo di ampia considerazione a livello nazionale (cfr. al riguardo ARTIFONI, *Salvemini*, pp. 81-82).

Egli, che pure aveva recepito dall'insegnamento del Villari i fondamenti della cultura e di un'ecdotica positivista, si era andato distaccando in maniera molto netta, grazie anche alle direttive del suo stesso maestro, dal versante erudito-descrizzionista di tale corrente storiografica, che esauriva nel lavoro per così dire "estrinseco" il processo di approccio alle testimonianze del passato. Le concezioni maturate durante gli studi fiorentini avevano avvicinato il giovane studioso a quella diversa impostazione del positivismo storiografico che proprio a inizio secolo si andava delineando, e che era destinata di lì a poco a confluire nella cosiddetta scuola "economico-giuridica"¹⁰⁰.

Proprio negli stessi anni in cui preparava l'edizione dello Statuto del Capitano, ritenendo una vana pretesa quella della neutra obiettività dello studioso che si poneva in forma acritica di fronte ai testi del passato, ormai convinto della doppia valenza scientifico-artistica della storiografia, Caggese aveva iniziato a misurarsi col positivismo esplicazionista proposto a suo tempo dal Lamprecht¹⁰¹. D'altro canto, nell'insoddisfazione di Caggese non era difficile riconoscere il disappunto crociano verso la "pallida ed esangue" storia dei filologi, considerata, se fine a se stessa, come ecdotica sostitutiva della conoscenza storica. Tale disappunto derivava a sua volta dalle concezioni che, pur in un diverso contesto, aveva avanzato anche Antonio Labriola; e si inseriva in una più vasta critica del filosofo abruzzese contro l'impostazione positivista del lavoro di ricerca storica¹⁰².

¹⁰⁰ Sulla complessa fisionomia del positivismo italiano e sulla cosiddetta scuola economico-giuridica si rinvia ad ARTIFONI, *Salvemini*, pp. 17 sgg., il quale richiama a sua volta i contributi fondamentali sul tema di L. Limentani, E. Garin, M. Berengo ed altri. In particolare circa le posizioni di Caggese, pp. 33-35.

¹⁰¹ Cfr. F. CAPRIGLIONE, *La metodologia storiografica di Romolo Caggese tra positivismo e storicismo*, Foggia, editale [1981], p. 7-10. Appaiono illuminanti in tal senso le parole di Caggese stesso in relazione all'affermarsi della nuova erudizione storica italiana, per impulso della quale "Il documento privato, la carta di fitto e di permuta, l'atto di donazione, il testamento in tutte le sue forme [il testo normativo, potremmo aggiungere] furono oggetto e fine della ricerca storica, l'amore per ciò che il documento c'insegna diventò amore per il documento; l'esame dei suoi caratteri estrinseci ed intrinseci fece dimenticare che esso non era che un frammento di vita vissuta e che per sè solo nulla o ben poco poteva dire alla nostra coscienza [...] L'erudizione soffocò totalmente le esigenze della storia e della rappresentazione artistica degli uomini e delle cose morte; lo spirito filosofico, solo e grande animatore della coscienza dello storico, esulò dalle ricerche e dal libro; e su la carta si allinearono cifre e nomi, ipotesi e problemi paleografici e diplomatici [...] sempre freddo e sempre inorganico ammasso di dati specifici, ossia di buone intenzioni" (R. CAGGESE, *Etnografia, storia e politica. A proposito del nuovo "Museo di Etnografia italiana"*, "Rassegna Contemporanea", I, 1908, n. 3, pp. 59-75: p. 65; cfr. anche pp. 63-65). Per altre esplicite enunciazioni di questi concetti cfr. ID., *L. Lamprecht e la storia sociale*, "Medusa", 2 marzo 1902; ID., *Storici e cronisti*, "Le Cronache Letterarie", II, 1911, n. 75. Sull'erudizione storica del periodo cfr. E. SESTAN, *L'erudizione storica in Italia*, in ID., *Scritti vari*, III, *Storiografia dell'Otto e Novecento*, a cura di G. Pinto, Firenze, Le Lettere 1991, pp. 3-31 (1 ed. 1950), in partic. p. 25; R. MORGHEN, *Il Medioevo nella storiografia dell'età moderna*, in *Nuove questioni di Storia Medioevale*, Milano, Marzorati 1969, pp. 1-36: pp. 27-29. In particolare per Firenze e la Toscana, E. SESTAN, *Roberto Davidsohn e la sua "Storia di Firenze"*, in *Scritti vari*, III, pp. 281-304 (1 ed. come premessa alla trad. it. dell'opera, 1956); I. PORCIANI, *Sociabilità culturale ed erudizione storica in Toscana tra Otto e Novecento*, "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento", VII, 1981, pp. 105-141. Cfr. anche I. GAGLIARDI, F. SALVESTRINI, *Motivi e momenti di storia della storiografia su San Gimignano*, in *Bibliografia di San Gimignano*, a cura di I. Gagliardi, A. Galli, F. Salvestrini, N. Tirinnanzi, Poggibonsi, Nencini 1996, pp. 15-52: pp. 26-33. Riguardo alle edizioni di statuti in questo contesto culturale, ARTIFONI, *Salvemini*, pp. 86-87; U. SANTARELLI, *Lo statuto "redivivo"*, "ASP", CLI, 1993, disp. II, pp. 519-526: pp. 519-520.

¹⁰² Cfr. B. CROCE, *La storia come pensiero e come azione*, Bari, laterza 1952⁵ (1 ed. 1938); A. LABRIOLA, *Discorrendo di socialismo e di filosofia*, in ID., *La concezione materialistica della storia*, a cura di E. Garin, Bari, Laterza 1969⁴ (1 ed. 1898), pp. 173-302: p. 183. In proposito, E. CANTIMORI, *Storia e storiografia in Benedetto Croce*, in ID., *Storici e storia. Metodo, caratteristiche e significato del lavoro storiografico*, Torino, Einaudi 1971, pp. 397-409 (1 ed. 1966), pp. 406-409. Circa il giudizio crociano sulla storiografia e sull'erudizione italiane tra Otto e Novecento, M. BERENGO, *Salvemini storico e la reazione del '98*, in *Atti del Convegno su Gaetano Salvemini*, pp. 69-83: pp. 69-70; ARTIFONI, *Salvemini*, pp. 13-16.

Tuttavia, proprio la scelta di pubblicare gli Statuti fiorentini dimostra che non vi era stato un distacco di Caggese dal positivismo inteso come attenzione alle testimonianze d'archivio. Se pure egli concordava col Croce nel ritenere la storia filologica una "pseudostoria"; e se certamente aveva rifiutato la mera erudizione tecnica intesa come analisi frammentaria e frammentante di una fatticità disorganica, Caggese non era approdato a uno storicismo parascientifico. Allievo di Villari, formatosi nell'ambiente fiorentino, egli si era avvicinato alle fonti documentarie, con particolare attenzione per i testi legislativi, onde porsi sulla scia della "tradizione muratoriana della ricerca metodica e sistematica [delle fonti, per] avvivare la ricerca col soffio del pensiero che indagando ricostruisce e crea"¹⁰³.

In altre parole per Caggese, negli anni cui concludeva il primo volume degli Statuti, occorre dare il giusto rilievo all'indagine euristica, si dovevano pubblicare le fonti più importanti per metterle a disposizione della comunità scientifica, ma bisognava compiere questo complesso lavoro senza troppo indulgere alle istanze dell'erudizione, così da non soffocare in questioni tecniche e di dettaglio la sostanza storica delle testimonianze presentate. Si trova forse in quest'idea, e nei suoi stessi limiti, la spiegazione del metodo adottato da Caggese per pubblicare i primi Statuti della Repubblica fiorentina.

Occorre di sicuro circostanziare e in parte mitigare il lapidario giudizio espresso dal Simonetti che, accogliendo le critiche al lavoro di Caggese avanzate dopo l'uscita del volume sul Capitano, ha definito quest'opera un' "edizione non priva di mende e di sciatterie"¹⁰⁴; mende ben poco giustificabili se si tiene conto del fatto che, nello stesso periodo in cui licenziava tale testo, lo studioso aveva già condotto numerose ricerche sui testi normativi urbani e rurali, rilevandone in più occasioni l'importanza documentaria¹⁰⁵. D'altra parte, non è possibile in alcun modo ignorare i difetti insiti nell'operazione del Caggese; ed è opportuno ricordare come ad esempio Salvemini, il quale, pure, aveva accolto molte istanze di rinnovamento, in opposizione alla rigidità della filologia erudita, avesse dimostrato di conoscerne le regole, sapendole applicare nelle sedi opportune.

Certamente lo stesso non può dirsi per Caggese. I due volumi contenenti gli Statuti fiorentini furono infatti licenziati senza un indice dei nomi, né tanto meno fu previsto un indice delle materie. Il curatore demandò ad una futura introduzione quell'analisi dei codici che, molto più opportunamente, avrebbe dovuto trovarsi in apertura delle edizioni. Come giustificare, poi, il rigetto di manoscritti che ormai vari studiosi, anche a lui molto vicini, avevano posto in rilievo e opportunamente descritto; o la totale indifferenza verso le precedenti ricerche condotte sulla normativa statutaria cittadina?¹⁰⁶ Senza dubbio la

¹⁰³ R. CAGGESE, *L'insegnamento della Storia nelle Università*, "Il Marzocco", 17 novembre 1907, p. 2. Per la scelta metodologica del Caggese si è parlato di "un kantismo storiografico che trascorre dal sintetico a priori al riflettente" (CAPRIGLIONE, *La metodologia*, p. 11).

¹⁰⁴ M. SIMONETTI, *Caggese Romolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 16, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 1973, pp. 282-287: p. 283.

¹⁰⁵ Cfr. R. CAGGESE, *Classi e comuni rurali nel Medio Evo italiano. Saggio di storia economica e giuridica*, I, Firenze, Tip. Galileiana 1907; II, Firenze, Gozzini 1909; circa l'impiego delle testimonianze statutarie cfr. in partic. I, pp. 273 sgg.; II, 128-132, 144-189, 282-313.

¹⁰⁶ Come ad esempio l'articolo dello statuto del Podestà pubblicato in appendice a SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, I, pp. 305-307; o i testi editi in G. LASTIG, *Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart, Verlag von F. Enke 1877, pp. 387-389 (alcuni titoli di rubriche sulla Mercanzia tratte dallo statuto del Capitano del 1321 e del Podestà del 1324); e in L. ZDEKAUER, *Provisioni e statuti Fiorentini in materia di giuoco nei secoli XIII-XIV (1285-1383)*, in ID., *Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze*, "ASI", serie IV, XIX, 1887, pp. 4-22, docc. alle pp. 17-19; gli ordinamenti in EMILIANI-GIUDICI, *Storia politica*, III-IV, pp. 241-301 e 427-447; i brani tratti dal codice del Podestà del 1324 in A. DEL VECCHIO, E. CASANOVA, *Le Rappresaglie nei Comuni medievali e specialmente in Firenze. Saggio storico*, Bologna, Zanichelli 1894 (rist. anast.

trascrizione era talora affrettata e in qualche punto risultava non troppo corretta¹⁰⁷. Discutibili apparivano alcune scelte del curatore nell'accogliere o rigettare intere parti del dettato.

Ma c'era anche di più. Caggese si dimostrava il primo a non fare degli Statuti quell'uso al quale la sua edizione era in primo luogo destinata. Infatti nel suo ampio lavoro sulla storia di Firenze, che pure egli affermava essere stato in certa misura suggerito proprio dall'edizione dei due codici normativi¹⁰⁸, si servi ben poco di queste importanti testimonianze. Esse non vennero citate nella definizione delle strutture istituzionali del Comune. L'autore fece riferimento ai due volumi quasi soltanto in contesti tradizionali, come supporti per la trattazione della storia politica¹⁰⁹. Nessun cenno alle notevoli potenzialità di queste fonti per ricostruire nel dettaglio l'assetto di governo, la struttura economica o la compagine sociale della città¹¹⁰. Un'attenzione decisamente più ampia era stata tributata ai codici ancora inediti da altri studiosi, come il suo maestro Villari, che vi aveva fatto ampio riferimento per definire lo stato giuridico dell'istituto familiare, mettendo a confronto la realtà fiorentina con quella riflessa in altri Statuti dell'Italia comunale¹¹¹.

Trascurando il modello di ottime edizioni condotte in epoche non troppo lontane - basti pensare, solo per fare alcuni esempi, ai lavori dello Zdekauer sui testi senesi e pistoiesi, o a quelli del Bonaini su altra normativa fiorentina¹¹² -, il Caggese fornì una stampa di modesta levatura, assimilabile alle prove di coevi eruditi che certamente non presentavano il suo spessore culturale¹¹³.

Bologna, Forni 1974), XXI, pp. 375-377; e quelli tratti dallo statuto del Capitano del 1321-24, con le aggiunte del 1344, in N. RODOLICO, *Il popolo minuto. Note di storia fiorentina (1343-1378)*, Firenze, Olschki 1968² (1 ed. Bologna, Zanichelli 1899), 12, pp. 99-100; 17, pp. 106-107; e in S. LA SORSA, *L'organizzazione dei Cambiatori fiorentini nel Medio Evo*, Cerignola, "Scienza e diletto" 1903, pp. 153-155.

¹⁰⁷ Come si può constatare dalle note paleografiche a margine della rubrica-campione trascritta in appendice al presente contributo.

¹⁰⁸ "L'edizione degli Statuti Fiorentini del 1322-25 mi costrinse a più determinate indagini" sulla storia della città (R. CAGGESE, *Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia*, I. *Dalle origini all'età di Dante*, Firenze, Bemporad & Figlio 1911 - rist. Firenze, Giunti 1978 -, *Avvertenza*, pp. V-VI).

¹⁰⁹ Come ad esempio quando parla dell'istituzione e del ruolo dei XII Buoni Uomini nel 1321 (*Ivi*, II. *Dal priorato di Dante alla caduta della Repubblica*, pp. 129-131); oppure quando menziona la rubrica nel costituito del Podestà contenente la lista delle famiglie magnatizie (*Ivi*, I, pp. 484-485, nota 22); o allorché si intrattiene sulle tracce lasciate a tutela dell'ordine pubblico nella legislazione statutaria dalla repressione dei sanguinosi tumulti scoppiati nel 1297 "in occasione del mortorio di piazza Frescobaldi"; e sulle norme che abrogavano i provvedimenti contro i Neri emanati nel marzo e nel giugno 1300 (*Ivi*, II, pp. 7-8, 45-46).

¹¹⁰ Colpisce in tal senso il riferimento che, al contrario, faceva G. Rondoni nella sua recensione al volume di Caggese (Statuti del Capitano) alle rubriche sul biado e sull'annona quali "elementi preziosi per la storia del costume"; oppure all' "intricata e complessa materia dei debiti, crediti, frodi e mercanti falliti e fuggiaschi [...] materia certo di somma entità in un gran centro di vita commerciale ed industriale" (G. RONDONI, Recensione a ROMOLO CAGGESE, *Statuti della Repubblica Fiorentina*, editi a cura del Comune di Firenze. Vol. I: *Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-25*. - Firenze. Tip. Galileiana, 1910, pp. 342, "ASP", serie IV, XLVII, 1911, disp. I, pp. 181-195: pp. 185-186).

¹¹¹ VILLARI, *I Primi due secoli*, 1905², pp. 347-380.

¹¹² Cfr. *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, a cura di L. Zdekauer, Milano, Hoepli 1897 (rist. anast. Bologna, Forni 1974; Id. 1983); *Statutum Potestatis Communis Pistorii Anni MCCLXXXVI*, a cura di L. Zdekauer, Milano, Hoepli 1888; *Breve et ordinamenta Populi Pistorii Anni MCCLXXXIII*, a cura di L. Zdekauer, Milano, Hoepli 1891; le citate edizioni degli *Ordinamenti giustizia*, a cura del Bonaini; e lo *Statuto della Parte Guelfa di Firenze, compilato nel 1335*, a cura di F. Bonaini, "Giornale storico degli Archivi toscani", I, 1857, pp. 1-41.

¹¹³ Mi riferisco, sempre per fare alcuni esempi, a *Statuti dell'arte dei Medici e Speciali editi a spese della Camera di Commercio e Industria di Firenze*, a cura di R. Ciasca, Firenze, Vallecchi [1922]; oppure a *Statuti dell'Arte di Por Santa Maria del tempo della Repubblica*, a cura di U. Dorini, Firenze, Vallecchi 1934, edizioni pur dotate di indici analitici.

Tali difetti strutturali non sfuggirono ai recensori del primo volume, uscito nel 1910. Già durante l'anno successivo compariva la recensione allo Statuto del Capitano scritta da Giuseppe Rondoni sulle pagine dell' "Archivio Storico Italiano". In essa l'autore, che a suo tempo aveva edito numerosi frammenti di antichi testi statutari, salutò con favore l'iniziativa, lamentando la sostanziale disattenzione verso questo tipo di fonti manifestata fino a quel momento dalla storiografia su Firenze¹¹⁴. Tuttavia, con tono abbastanza conciliante, ma nel fondo severo, poneva subito un dubbio sull'opportunità di pubblicare una testimonianza così importante "reputando inutile [...] notare volta per volta le correzioni, le rasure, le più minute accidentalità, se non in certi casi più urgenti"¹¹⁵. Egli riteneva veramente troppo esiguo l'apparato critico fornito da Caggese. Tale edizione, a suo parere, non permetteva né di conoscere con maggior precisione le caratteristiche dei manoscritti utilizzati, né di capire i criteri generali e speciali adottati dal curatore per rendere il testo a stampa. Rondoni trovava anche sbagliato il fatto di non aver minimamente considerato la punteggiatura originaria; e lamentava l'assenza di una più ampia introduzione, paragonabile, non a caso, alle prefazioni che editori ritenuti più attenti avevano apposte in altri casi ai loro lavori di trascrizione, come ad esempio il Lisini per lo Statuto senese, oppure lo Zdekauer per i codici di Pistoia¹¹⁶. Quella promessa da Caggese - continuava il recensore - si sarebbe infatti configurata come una conclusione, non come una premessa; e la sua breve *Avvertenza* appariva del tutto insoddisfacente.

In particolare la critica del Rondoni si appuntava sull'assenza di analisi diacronica nella proposizione della fonte. Egli lamentava la mancanza del confronto coi testimoni della più antica legislazione comunale, ossia con le radici della normativa proposta. Veniva poi logico al recensore segnalare l'assenza di ogni riferimento al "dotto ed accurato" saggio di Salvemini, da cui Caggese avrebbe dovuto ricavare le importanti osservazioni su *Statuti*, 21. Il totale rigetto di questo testimone e di *Statuti*, 5 gli risultavano inaccettabili, poiché tali esemplari avrebbero dovuto essere tenuti presenti "e collazionati continuamente col nostro codice" (*Statuti*, 4).

La colpa di tali mancanze veniva attribuita soprattutto alla fretta, "ch'è spesso la più pericolosa nemica di simili studi"¹¹⁷. Infatti, nella sua puntuale disamina dell'opera Rondoni notava che un confronto fra l'edizione e il testo manoscritto lasciava emergere importanti fraintendimenti del dettato, nonché svariati errori tipografici, ai quali solo parzialmente avrebbe potuto sopprimere la promessa lista degli *errata-corrige* (peraltro anch'essa non realizzata). Di indici e glossari, aggiungeva poi l'autore, "sentiamo immediato ed imperioso il bisogno". Questi avrebbero dovuto essere realizzati - suggeriva - sul modello di quelli del citato Lisini, onde poter "agevolare citazioni e ricerche". In linea generale, pur non volendo "disconoscere il merito non mediocre della dotta pubblicazione", proprio "per la imponenza ed utilità della impresa, e così pure per l'autorità di coloro che l'assumevano", Rondoni si dichiarava molto esigente, nonché, implicitamente, abbastanza deluso¹¹⁸.

¹¹⁴ G. RONDONI, Recensione, p. 181.

¹¹⁵ *Ivi*, p. 182.

¹¹⁶ *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, edito sotto gli auspici del Ministero dell'Interno a cura di A. Lisini, Siena, Lazzeri 1903, I, *Prefazione*, pp. I-XIX; *Breve et ordinamenta Populi Pistorii, Praefatio*, pp. V-LXXVII.

¹¹⁷ "Statuti intricati [concludeva Rondoni] e molteplici come quelli di Firenze, che in questo loro carattere, come nella molteplicità e mobilità delle magistrature, fanno palese la indole irrequieta, i rivolgimenti frequentissimi e l'esuberanti energie del Comune, esigevano un metodo meno sbrigativo e semplicista" (cfr. RONDONI, Recensione, pp. 182-184).

¹¹⁸ *Ivi*, pp. 193-195.

Del resto l'uso del plurale nel riferirsi a coloro che avevano intrapreso l'operazione sembrava sottendere una critica, neanche troppo velata, non al solo curatore del volume in questione. Con molta probabilità essa veniva diretta all'intero ambiente culturale in cui il lavoro era maturato, e quindi anche, in certa misura, al maestro del Caggese, che forse incautamente aveva affidato l'impresa ad uno studioso ancora giovane e sostanzialmente inesperto. D'altro canto appariva implicita anche una nota polemica verso l'amministrazione democratica del Comune di Firenze, la quale, viene da pensare, avrebbe forse dovuto rivolgersi ad uno studioso di maggiore esperienza, che per le lunghe indagini sulla normativa più antica, nonché sui primi frammenti della legislazione fiorentina, avrebbe offerto senza dubbio maggiori garanzie.

Alla critica del Rondoni fece seguito, dieci anni dopo, quella del Santini. Nel suo contributo più volte ricordato egli tornava sulla fretta con cui il lavoro del Caggese sarebbe stato portato a termine; e individuava nell'assenza di uno studio preparatorio e di un sufficiente apparato critico dei manoscritti, nonché nel fatto di aver trascurato i codici frammentari e le liste di correzioni evidenziate da Salvemini, le principali "imperfezioni e le manchevolezze nella pubblicazione del testo del Costituto del Capitano"¹¹⁹. Santini, oltre a sottolineare le carenze dell'edizione, proponeva anche il modo di ovviare ad esse, suggerendo la procedura da seguire per la successiva stampa dello Statuto del Podestà. Il metodo consisteva anzitutto in una migliore lezione dei codici da trascrivere; quindi nella collazione con gli altri testimoni, senza trascurare il confronto con le redazioni successive e soprattutto con la stesura del 1355. Nel pubblicare il volume del Podestà si sarebbero potute escludere, come fece Caggese, le numerose postille di *Statuti*, 8, non tutte databili¹²⁰, ma si sarebbe dovuto ritenere questo codice l'esemplare base per la trascrizione (cosa che Caggese, al contrario, non fece), integrandolo con *Statuti* 7, 9 e 21¹²¹.

Il Palmarocchi, nel suo contributo relativo al costituto del Podestà, scelse di non commentare il lavoro del Caggese¹²². Tuttavia non mancò di precisare, nel 1930, quando ormai era uscito anche il volume del Podestà, che l'edizione critica dei due testi "ancora si aspetta dagli studiosi"¹²³. Del resto - concludeva - ogni precedente studio su quest'ultima legislazione appariva ormai invalidato dalla scoperta di *Statuti*, 6.

Abbiamo già ricordato come Caggese non si sia curato di critiche e di suggerimenti. Egli pubblicò il Costituto del Podestà, benché in forma più corretta quanto alla resa del manoscritto¹²⁴, seguendo criteri in larga misura analoghi a quelli che avevano dettato il lavoro precedente. I presupposti per non accogliere le altrui osservazioni restavano infatti immutati. Già dagli anni 1905-06, come ha rilevato il Simonetti¹²⁵, il vigore con cui aveva condotto la battaglia per il rinnovamento della storiografia aveva alienato a Caggese

¹¹⁹ SANTINI, *Le più antiche*, pp. 179 e 221, nota 1. Cfr. anche p. 212, nota 1.

¹²⁰ Così facendo, però, non si vede come avrebbe potuto realizzarsi un confronto con la redazione del 1355, pur auspicato da Santini. Del resto dichiarare, come lui faceva, che quest'ultima stesura "contiene riunita in un tutto organico la materia giuridica del Costituto del 1325, e quella delle correzioni ed aggiunte delle varie riforme statutarie del periodo di un trentennio, dal 1325 al 1355", e che, cioè, si potevano distinguere in essa le varie stratificazioni cronologiche e le modifiche alla materia più antica apposte al termine di questo *iter* legislativo, era forse affermazione troppo decisa e solo in parte rispondente alla realtà dei fatti (cfr. *ivi*, p. 248).

¹²¹ *Ivi*, pp. 246-249.

¹²² Cfr. PALMAROCCHI, *Contributi*, p. 60.

¹²³ *Ivi*, p. 106.

¹²⁴ Ciò appare con chiarezza dal più ampio numero di note critiche.

¹²⁵ SIMONETTI, *Storiografia*, p. 529.

numerose simpatie in ambiente accademico, destando critiche negative e non poche perplessità, destinate a crescere man mano che uscivano i suoi lavori storiografici¹²⁶.

Sebbene molte obiezioni mosse alla stampa degli Statuti fossero, come abbiamo visto, tutt'altro che infondate, sono state giudicate, in una riflessione successiva, anche come un espediente ed un'azione strumentale per aggirare quella che era la questione di fondo, ossia l'opposizione della storiografia conservatrice al positivismo espresso da Villari e da alcuni suoi allievi¹²⁷.

Quali conclusioni si possono dunque trarre dalla pluridecennale *querelle* sorta attorno all'impresa editoriale del Caggese? Indubbi restano i difetti di tale lavoro. Essi risultano evidenti, non solo in rapporto alle pubblicazioni più recenti, ma anche a confronto con non poche realizzazioni dell'epoca. Occorre però ricordare che tali "difetti" furono spesso intenzionali, e quindi non ritenuti tali dall'autore. Se osservate dal punto di vista del Caggese e delle sue più profonde convinzioni, queste edizioni rispondevano a ben determinate priorità.

Le numerose critiche e le osservazioni mosse al primo volume altro non fecero se non incoraggiare il curatore a procedere per l'unica strada che riteneva possibile¹²⁸. Tuttavia esse bastarono a scoraggiarlo dall'intraprendere un confronto diretto con la schiera ben preparata dei suoi dotti "avversari". Egli infatti non difese le proprie scelte editoriali in quella che sarebbe stata la sede più appropriata, ossia la promessa introduzione ai due testi. Per altro verso, se si valutano le due opere a quasi un secolo di distanza, non si può non constatare come la copiosa storiografia sulla Firenze medievale abbia fatto riferimento agli Statuti cittadini soprattutto per il tramite della stampa di Caggese.

Certamente un'edizione di questo genere non consente oggi di rilevare la stratificazione legislativa. Essa riflette a fatica la natura di testo aperto propria a questi come ad altri Statuti comunali¹²⁹. Inoltre le due stampe non rendono ragione a sufficienza dell'interdipendenza fra i diversi testimoni; né dell'essere le due stesure espressioni separate di un'unica e indivisa normativa municipale¹³⁰. D'altro canto, un'edizione critica che avesse tenuto conto

¹²⁶ Cfr. in proposito anche l'atteggiamento tenuto nei confronti del Caggese dal Volpe, il quale, dopo un periodo iniziale di notevole fiducia e ammirazione, passava, fra 1907 e 1908, alla perplessità verso il lavoro sulla Repubblica di Siena e al dissenso nei confronti di *Classi e comuni rurali* (ARTIFONI, *Salvemini*, pp. 162-163 e 172-175). Le due opere: R. CAGGESE, *La Repubblica di Siena e il suo contado nel secolo decimoterzo*, "Bullettino Senese di Storia Patria", XIII, 1906 (rist. Bologna, Forni 1983), pp. 3-120; ID., *Classi. Nel 1924* BARBADORO, *L'archetipo*, dichiarava di non volersi pronunciare sulla correttezza o meno della scelta operata da Caggese circa i codici da pubblicare; e, nel commentare le sue edizioni, preferiva fare unicamente riferimento al "sentimento di legittimo orgoglio per le sue tradizioni gloriose" che aveva condotto il Comune di Firenze a promuovere e a sostenere l'operazione.

¹²⁷ SIMONETTI, *Storiografia*, pp. 530-531, in partic. nota 30 sulla recensione di Rondoni.

¹²⁸ Scriveva infatti nell'*Avvertenza* preposta allo Statuto del Podestà: "Le stesse osservazioni fatte, circa il metodo seguito nella interpretazione ed edizione del testo, a proposito dello Statuto del Capitano, valgono, e quindi s'intendono ripetute, per la presente edizione" (p. VI).

¹²⁹ Cfr. in proposito H. KELLER, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozeß im 12. Und 13. Jahrhundert*, in "Frühmittelalterliche Studien", XXII, 1988, pp. 286-314: p. 309; ed anche M. BLATTMANN, *Über die 'Materialität' von Rechtstexten*, in "Frühmittelalterliche Studien", XXVIII, 1994, pp. 333-354, in partic. p. 346; Ghignoli, *I brevi del Comune e del Popolo di Pisa, Introduzione*, pp. XXXVIII-XLIV. Sullo statuto cittadino italiano come "testo aperto" e sull'ecdotica della sua edizione stratigrafica cfr. il modello offerto in *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, a cura di S. Caprioli, coll. A. Bartoli Langeli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, Perugia 1996 (Deputazione di Storia Patria per l'Umbria. Fonti per la Storia dell'Umbria, 21), 2 voll.

¹³⁰ In un certo senso lo Statuto del Comune era infatti uno solo. Per questo poteva capitare che alcune rubriche appartenenti al codice del Podestà venissero accolte anche in quello del Capitano e viceversa, o che

di tutte le revisioni legislative non avrebbe dovuto confrontare e collazionare fra loro i soli codici superstiti che abbiamo ricordati, bensì anche le redazioni frammentarie precedenti e le varie disposizioni presenti nei testi deliberativi¹³¹.

Tutte queste vaste e disperse ricerche esulavano dagli interessi più immediati del Caggese. Nel riproporre e nel valutare la sua opera di edizione occorre poterla collocare nella sua giusta prospettiva; che era quella di una giovane e attiva storiografia alla ricerca di un rapporto più diretto con le fonti, meno mediato, anche a costo di importanti “trascuratezze”, dall’ingombrante apparato della filologia erudita.

Del resto, proprio la riconosciuta necessità di una difficile indagine codicologica sembra essere stata la motivazione principale per l’assenza di ogni ulteriore edizione critica dei testi, non solo riguardo ai Costituti del 1322-25, ma anche in rapporto agli Statuti di trent’anni successivi; facendo sì che solamente il lavoro di Caggese si sia interposto fra la stesura dei principali manoscritti e la loro successiva fruizione storiografica.

In appendice al presente contributo abbiamo posto la trascrizione di una rubrica tratta dallo Statuto del Podestà, proponendola con tutte le varianti finora note del dettato. In linea di massima abbiamo cercato di fornire una trascrizione che tenesse conto dei suggerimenti avanzati dalla storiografia sugli Statuti fiorentini, senza trascurare le più recenti indicazioni della scienza codicologica e della dottrina paleografica. Da tale lavoro abbiamo ricavato un testo estremamente complesso e di difficile lettura, gravato da un apparato critico senza dubbio imponente. Non possiamo giudicare, naturalmente, se il lavoro sia stato compiuto in modo del tutto corretto. Non avanziamo neppure alcuna considerazione circa il fatto se questo sia il modo giusto di procedere¹³². Possiamo solo affermare che non sarebbe stato, certamente, un metodo proponibile nell’ottica del Caggese.

Fra i tanti dubbi che la resa di testi così importanti inevitabilmente era ed è destinata a sollevare, un’unica certezza ci sembra sussistere ancora oggi, tale da giustificare la riproposizione di quest’opera e quindi la sua consegna al secondo millennio, ossia che il lavoro compiuto da Caggese fu senza dubbio meritorio e di grande utilità, oltre che un testimone privilegiato della sua epoca. Un’attenta storicizzazione e una più serena valutazione si rendono ormai necessarie nell’approccio a tali stampe. La loro funzione di veicolo per un’ampia conoscenza della normativa concernente una grande città comunale risulta un pregio che il tempo ha ampiamente dimostrato. A prescindere dai limiti che certamente presentano e che per molti aspetti ci appaiono, in fondo, comprensibili, le due edizioni costituiscono un capitolo fondamentale nella storia e nella tradizione degli Statuti di Firenze.

determinati articoli confluissero negli ordinamenti speciali ad uso dei vari enti istituzionali cittadini. Questa è in fondo una delle più lucide e interessanti considerazioni proposte da SANTINI, *Le più antiche*, pp. 179-180; fatta sua anche dal BARBADORO, *L’archetipo*. Sul rapporto fra i due testi normativi cfr., comunque, quanto Caggese scriveva in ID., *Firenze*, I. p. 338.

¹³¹ Cfr. in proposito RONDONI, *I più antichi frammenti*, pp. 16-19, e, in partic., XXXIV-XXXVIII, pp. 85-87.

¹³² Per esempio, resta il dubbio se sia opportuno accogliere o meno le numerose chiose a margine di *Statuti*, 8.

APPENDICE

Edizione critica di una rubrica campione: Statuto del Podestà, I, XI
 (*Statuti*, 7, lib. I, rub. XI, cc. 16v-17v; *Statuti*, 6, lib. I, rub. XI, cc. 7v-9r; *Statuti*, 8, lib. I, rub. XI, cc. 17r-18r; *Statuti*, 21, fasc. 2, c. 36r).

^a.XI. De bannitoribus Comunis Florentie ^b et eorum officio. ^{b a}

Ban<n>itores^c Comunis Florentie sint sex ^dvere guelfi^d, scilicet unus de quolibet sextu, qui^c eligantur per^f Priores et Vexilliferum iustitie^g et per^h propositos gonfalonierorum societatumⁱ et quatuor^j vexilliferos societatum^k eligendos per ipsos propositos, unum videlicet pro^l quolibet sextuum^m de quibus non sit aliquis de ipsis propositis, et unum consulem pro^l qualibet septem maiorum artium eligendum per consules sue artis absque commissione vel remissione aliqua faciendaⁿ in Priores et Vexilliferum iustitie, et duret eorum officium^o per annum. Et ^phabeat quilibet eorum^p a Comuni Florentie pro suo^q salario libras quinque^r florenorum parvorum singulis mensibus eis de pecunia dicti Comunis per camerarios camere prefati Comunis de duobus in duobus mensibus persolvendas^s; ^tet^u quando vadunt^v in exercitum vel cavalcata^w pro Comuni^w habeant singuli^x singulis diebus quibus fuerint^y in tali exercitu vel cavalcata, ultra suprascriptum salarium, solidos quindecim florenorum parvorum, quos eis^z solvant^{aa} camerarii camere de pecunia Comunis predicti^t. Et^{ab} teneantur et debeant eorum propriis expensis^{ac} indui bonis et novis indumentis de panno colorato unius eiusdemque coloris viridis, rubei^{ad} vel blavi^{ae} seu dimidiati vel catabriati^{ae} panni ultramontani, scilicet tunicam et guarnachiam^{af} vel tunicam et pellem, ^{ag}saltem semel in anno, diversificando colore<m> de anno in annum^{ag}. Et quod nullus possit esse bannitor Comunis Florentie nisi sciat legere et scribere. Et si quis eorum se non induerit in principio sui officii^{ah} infra octo^{ai} dies ut dictum est, admictat^{aj} officium^{ak} et^{al} condempnetur^{am} in libris decem, et de hoc possint a quolibet accusari. Dicit vero bannitores teneantur illud^{an} officium^{ao} exercere ad mandatum^{ap} et voluntatem Potestatis et regiminum Florentie et dominorum Capitanei et Priorum artium et Vexilliferi iustitie civitatis Florentie ^{aq}et cuiuscumque^{ar} ipsorum, et mictere^{aq} omnia banna^{as} eis^{at} imposita^{au} ^{av}pro Comuni mictenda, nichil^{aw} inde accipiendo. Et^{av} liceat eis accipere pro qualibet^{ax} spetiali persona quam exbanniverint precepto Potestatis et^{ay} eius iud(icum) vel alicuius officialis^{az} Comunis Florentie denarios duodecim^{ba}, etiam si bannum fuerit pro quantitate librarum trium florenorum parvorum vel ab inde infra, quod vulgo dicitur bannum // [c. 16v] // Capitanei, ^{bb}et non plures, nichil^{bc} ultra exigendo vel^{bd} exbannito quando venerit ad mandata pro rebanniendo eundem^{bb}; et pro quolibet bannimento vel exbannimento alicuius^{be} universitatis^{bf} vel Comunis^{bg} solidos duos tantum. Et^{bh} etiam^{bi} omnia et singula banna ^{bj}mictere debeant^{bj} eques^{bk}, publice et^{bl} alta voce in locis consuetis per civitatem, burgos et suburgos^{bm} civitatis Florentie, et si ^{bn}mictent pedes^{bn} condempnentur^{bo} quilibet eorum ^{bp}pro qualibet vice^{bp} in solidis centum florenorum parvorum pro qualibet vice; ^{bq}et huiusmodi bannitores habere debeant claram vocem et bonam^{bq}. Et dicti bannitores ^{br}teneantur et^{br} debeant non^{bs} exbannire aliquem in curia palatii Comunis Florentie vel extra, iuxta^{bt} portam palatii, sub pena librarum .XXV.^{bu} florenorum parvorum pro quolibet et quotiens^{bv}. Item mictere^{bw} debeant banna^{bx} et denuntiationes que fiunt^{by} pro dationibus in solutum et pro tutoribus et curatoribus et mundualdis dandis et^{bz} pro bonis defendendis ^{ca}sicut eis fuerit impositum per iudicem curie, et pro quolibet ipsorum bannorum^{ca} ^{cb}sive pro aliqua hereditate accipienda et pro aliis bannis que pro curiis vel aliqua curiarum^{cc} miserint, pro quolibet^{cd} denarios duodecim. Et banna mictant^{ce} pro Comuni in quolibet sextu^{cf} ad minus in sex locis; in sextu Ultrarni et in sextu Sancti Petri

Scheragii^{cg} et in quolibet eorum teneantur^{ch} bannire^{cb} ad minus in octo^{ci} locis. Et Potestas quolibet mense teneatur perquirere per secretos exprobratores^{ci} si predicta banna mictuntur^{ck} in dictis locis, et si invenerit eos^{cl} non mictere^{cl} teneatur eos^{cm} condemnare^{cn} pro quolibet^{co} in solidis .XX.^{cp}, ^{cq}et pro quolibet banno non expecificato^{cr} tollat denarios duodecim et non plus^{cq}. Et teneantur ipsi bannitores^{cs} vel aliquis eorum^{cs} interesse consilii^{ct} ^{cu}quando fiunt^{cu}, et teneantur^{cv} omnes et singulos qui exbanniendi fuerint^{cw} exbannire, si fuerit civis apud domum in contrata exbanniendi, et si fuerit^{cx} forensis in platea Orti Sancti Michaelis et apud palatium Comunis. Et dicti bannitores debeant habere tubas argenteas^{cy} et tubare semel ante quam banniantur, ad hoc ut melius intelligantur banna; ^{cz}et ipsas tubas ipsi bannitores habeant et habere debeant de ipsorum proprio^{cz}. Et quod dicti bannitores teneantur mictere^{da} banna^{db} in locis consuetis et etiam in qualibet parochia^{dc} cuiuslibet canonice et populi et etiam in qualibet contrata et burgo minutatim^{dd} sui sextus^{dd}, ^{de}et maxime in sextu^{df} Ultrarni in crucichio^{dg} ecclesie Sancti Nyccholy^{dh} et in quadrivio^{di} Quatuor^{dj} Leonum^{dk} et in trivio seu ex opposito domorum de Rinucciis^{dk}; et in sextu Sancti Petri Scheradii^{dl} in quadrivio vie Ghibelline^{dm}, in quadrivio ad domum de Perucciis^{dn} et in platea Pontis Rubacontis; et in sextu Burgi in crucichio^{dg} fratrum^{do} Omnium Sanctorum; in sextu Sancti Pranchatii^{dp} ad crucicchium^{dq} de Trinciavellis; in sextu Porte Domus extra portam veterem Sancti Laurentii et ad portam veterem Campi Corbolini; et in sextu Porte Sancti Petri in platea Sancti Ambroxii et in quadrivio^{dr} domorum de Bastariis^{ds}. Item teneantur dicti bannitores, ad petitionem cuiuslibet postulantis se vel alium rebannire seu de condemnatione^{dt} extraere^{du}, mictere // [c. 17r] // banna more solito et petere et accipere tantum pro eorum salario pro una petitione continente unam personam tantum cuiuscumque conditionis, exbannitam tantum vel condemnatam^{dv} tantum, denarios duodecim et non plus^{de}. Item^{dw} gratis et sine aliquo salario, pretio vel ^{dx}merito mictere^{dx} omnia banna pro quocumque foretano et pro nundinis faciendis^{dy} et ^{dz}pro^{ea} securitate stratarum^{dz} in qualibet parte vel loco, et si contra fecerint pro quolibet dictorum articulorum Potestas condemnet^{eb} eos pro qualibet vice in solidis centum florenorum parvorum, quos solvi faciat^{ec} cam(ere) Comunis Florentie. Et predicti bannitores teneantur bannire in omnibus et singulis locis et curtilibus viarum de novo factarum^{ed} ^{ee}in quibus soliti erant bannire tempore Populi florentini, et in aliis locis et curtilibus viarum de novo factarum. ^{ef}Et teneantur et debeant etiam bannire^{eg} in omnibus^{eh} locis in quibus tenentur et debent bannire^{eg} bannitores domini defensoris et Capitanei^{ec}, sub pena solidorum centum^{ei} pro qualibet vice cuiuslibet contra facienti^{ei} auferenda per dominum Potestatem. Et quilibet possit denunciare et accusare^{ek}, et teneatur ei secretum et credatur denunciatori, si fuerit homo bone fame, ad hoc ut banna publice pateant universis; et hoc^{el} teneatur Potestas precipere eis quod predicta debeant observare nec possint in contrarium allegare^{ef}. Et quod predicti bannitores habeant et habere debeant et teneantur toto tempore eorum offitii^{em} ^{en}ad minus duos^{en} equos proprios^{eo} ^{ep}eorum expensis propriis^{ep} et periculo, valute^{eq} et extimationis quindecim florenorum auri pro quolibet^{er}, quos de die tenere debeant prope palatium Comunis paratos pro eorum officio^{es} exercendo, sub pena librarum viginti quinque florenorum parvorum ^{et}pro quolibet eorum^{et} auferenda. Qui equi^{eu} debeant per^{ev} extimatores^{ev} ^{ex}Comunis Florentie extimari^{ex}. Et nullus ex eis teneat equum in curia palatii Comunis Florentie, sub pena solidorum^{ey} centum florenorum parvorum^{ez} pro^{fa} quolibet^{fb} ^{fc}et quotiens^{fc}. Et iudices^{fd} Potestatis et quilibet de sua familia teneantur^{fe} denunciare^{ff} Potestati bannitores contra facientes^{fg}, et quod^{fh} bannitores nullum intelligantur habere devetum^{fi} officium^{fi} predictum^{fk} ^{fl}recipiendi vel exercendo^{fl}. Et quod nullus^{fm} ex dictis bannitoribus^{fn} habeat vel^{fn} inponi^{fo} possit per Comune Florentie aliqua cavallata, et si imponeretur^{fp} eam consignare non debeat, sub pena librarum centum florenorum parvorum et privationis^{fq} offitii^{fr} bannerie^{fs}.

^{a-a} In 8: XI. De bannitoribus Comunis Florentie et eorum officio *in minio*, corretto in De electione et officio bannitorum Comunis Florentie, *con* electione et officio *in interlinea*, bannitorum *corretto su bannitoribus*, *ed* et eorum officio *depennato*. In 7, *sul margine inferiore di c. 16v*, centrato, segno di richiamo di fine del quaderno: Capitan(eus) *in cornice stilizzata con grafemi decorativi in inchiostro bruno*. ^{b-b} Non presente in 6. ^c In 6 e in 8: Bannitores. ^{d-d} In 6 *in interlinea*. In 8 la frase è: sint sex vere guelfi, scilicet unus de quolibet sextu, *corretto in interlinea e sul margine destro della c. con*: .IIIOr. cives et populares civitatis Florentie, et unus videlicet pro quolibet q(uarto), qui (etiam) .IIIOr.* sint approbatores fideiussorum qui prestantur in curiis Comunis Florentie; *con* sex *ed* scilicet unus de quolibet sextu *depennati*. In 21, *riguardo a questa frase*: Item <in> statuto posito sub rubrica de bannitoribus Comunis Florentie additum est, post verbum “sex”, scilicet “guelfi”. *Depennato. ^e In 8 *segue*, aggiunto *in interlinea*: bannitores *et adprobatores*. *.* Aggiunto da mano ancora successiva. ^f In 8 *segue*, aggiunto *in interlinea*, dominos. In 6: *fine c. 7v*, *con*, a margine destro, aggiunto da altra mano, “.c. 43”. ^g In 8 *segue*, aggiunto *in interlinea*: <et> offitium .XII. Bonorum virorum. Precede una cum abraso. ^h In 6 *depennato*. ⁱ In 6 e in 8 *sotietatum*. ^j In 8 *quattuor*. ^k Reso dall'editore *con* *societ*. In 6 e in 8 *sotietatum*. ^l In 8 *depennato e corretto in interlinea con de*, correzione poi abrasa. ^m In 8 *depennato e corretto in interlinea con q(uarto)*. ⁿ In 6 *fatienda*. ^o In 6 *offitium*. ^{p-p} In 8: habeat quilibet eorum, *sostituito in interlinea con* habeant inter omnes .IIIOr., *con* habeant *corretto su* habeat e quilibet eorum *depennato*. ^q In 8 *depennato e corretto in interlinea*: eorum et eorum equorum *seu ronçinorum*. *.* Aggiunto da mano ancora successiva. ^r In 8 *depennato e corretto a margine destro con* .XLII. ^s In 8 *aggiunto a margine sinistro e inserito con un segno di richiamo*: absque aliqua apodissa propterea habenda a dominis Prioribus artium et Vesillifero iustitie dicte civitatis, habita tamen apodissa officialium de factuum stipendiorum dicti Comunis, de qua apodissa notarius dictorum officialium de factuum non possit vel ei liceat accipere ultra solidos .II. florenorum parvorum pro qualibet apodissa, sub pena librarum .C. florenorum parvorum. In 21: In dicto statuto, scilicet “de duobus in duobus mensibus persolvendas”, addita sunt hec verba, scilicet: “et quando vadunt in exercitum vel cavalcata vel andata pro Comuni habeant singuli singulis diebus quibus fuerint in tali exercitu, cavalcata vel andata, ultra superscriptum salarium, sol[i]dos quindecim florenorum parvorum, quos eis solvant camerarii camere de pecunia Comunis predicti”.

^{t-t} In 6 *aggiunto a margine sinistro di c. 7v dai riformatori del 1324 e integrato con segno di richiamo*. ^u In 8 *depennato e corretto in interlinea* salvo quod. ^v In 8 *depennato e corretto in interlinea con* ibunt. ^w In 8 *aggiunto in interlinea* Florentie. ^x In 8 *depennato e corretto in interlinea con* quilibet eorum. ^y In 8 *corretto con* fuerit. ^z In 8 *corretto con* ei(dem). ^{aa} In 8 *segue*, aggiunto *in interlinea*: et solvere teneantur et debeant dicti. ^{ab} In 8 *depennato e corretto in interlinea con* Qui bannitores. ^{ac} In 8 *segue*, aggiunto *in interlinea* se. ^{ad} In *interlinea*, tracciato con inchiostro diverso da altra mano. In 6 *depennato*. ^{ae-ac} In 6 *aggiunto a margine destro da altra mano con segno di richiamo*. Assente in 8. ^{af} In 6 e in 8 *guarnacchiam*. ^{ag-ag} In 6: saltem semel in anno diver<si>ficando colorem de anno in annum” aggiunto da altra mano a margine destro. Assente in 8. ^{ah} In 6 *offitii*. ^{ai} In 8 otto. ^{aj} In 6 e in 8 *amictat*. In 8 *depennato e corretto in interlinea con* suo. ^{ak} In 6 *offitium*. In 8 *corretto in officio cui segue*, aggiunto *in interlinea*, sit privatus. La frase corretta: suo officio sit privatus. ^{al} In 8 *segue*, aggiunto a margine destro, *insuper*.

^{am} In 8 *condemnetur*, *cui segue*, aggiunto *in interlinea*, per dominum Potestatem. ^{an} In 8 *depennato e corretto in interlinea con* eorum. ^{ao} In 6 *offitium*. ^{ap} In 8: ad voluntatem et mandatum, *cui segue* dominorum (*in interlinea e depennato*) Potestatis et regiminum Florentie et (*tutto depennato*) dominorum, *cui segue* Capitanei et (*depennato*) Priorum artium. ^{aq-aq} In 8: et

cuiusque ipsorum et mittere, *depenato e corretto in interlinea e a margine destro con:* et dominorum Potestatis, Capitanei, Executoris et aliorum regiminum et officialium dicte civitatis, et facere. ^{ar} *In 6 cuiusque.* ^{as} *In 8 bannimenta, cui segue, a margine sinistro della c. e inserito con segno di richiamo: per eos vel alterum eorum.* ^{at} *In 8 segue, aggiunto in interlinea, vel eorum alteri.* ^{au} *In 8 corretto in interlinea come imponenda.* ^{av-av} *In 8: pro Comuni mittenda, nichil inde accipiendo. Et depennato e corretto in interlinea con De quibus nichil accipere possint vel debeant. Salvo quod.* ^{aw} *In 6 nichil.* ^{ax} *In 8 fine c. 17r.* ^{ay} *In 8 depennato e corretto in interlinea con vel.* ^{az} *In 6 officialis.* ^{ba} *In 8 segue, aggiunto in interlinea, tantum.* ^{bb-bb} *In 8: et non plures, nichil ultra exigendo ab exbannito quando venerit ad mandata pro rebanniendo eundem depennato e sostituito a margine sinistro, inserito tramite un segno di richiamo, con: Et de quolibet banno* faciendo, quando peteretur bona dari in solutum in aliqua curia Communis Florentie vel alicuius universitatis vel collegii, possint accipere usque in quantitatem solidorum .XV. florenorum parvorum et non ultra. A margine destro della c.: cassum q(uia) non habet in usu seu non servatur. In 6 eundem corretto su altro termine. * Corretto su bannum.* ^{bc} *In 6 nichil.* ^{bd} *In 6 ab.* ^{be} *In 8 depennato e corretto in interlinea con fiendo de aliqua.* ^{bf} *In 8 corretto con universitate.* ^{bg} *In 8 corretto con Comuni.* ^{bh} *In 8 depennato e corretto in interlinea con ac.* ^{bi} *In 8 segue, aggiunto in interlinea: teneantur et debeant.* ^{bj-bj} *In 8 depennato e corretto in interlinea con facere.* ^{bk} *In 8 corretto in equeter.* ^{bl} *In 6 in interlinea.* ^{bm} *In 6 subburgos.* ^{bn-bn} *In 8 mitterent pedes depennato e corretto in interlinea: contra facerent.* ^{bo} *In 6 condempnetur. In 8 condempnetur.* ^{bp-bp} *Non presente in 8.* ^{bq-bq} *In 8 depennato.* ^{br-br} *In 8 depennato e corretto in interlinea con non possint vel.* ^{bs} *In 8 depennato.* ^{bt} *In 8 iusta.* ^{bu} *In 6 e in 8 vigintiquinque.* ^{bv} *In 8 depennato e corretto in interlinea con qualibet vice.* ^{bw} *In 8 mittere depennato e corretto in interlinea con facere teneantur et.* ^{bx} *In 8 corretto in interlinea con bannimenta.* ^{by} *In 8 corretto con fient.* ^{bz} *In 8 depennato e corretto in interlinea con vel.* ^{ca-ca} *In 8 depennato e sostituito in interlinea e a margine destro, inserito tramite un segno di richiamo, con: sive *causis alicuius* hereditatis et pro aliis bannis que ex parte alicuius officialis dicti Communis fecerint ad instantiam alicuius spetialis persone, sicut eis vel eorum alteri fuerit impositum pro quolibet ipsorum bannorum, accipiant .XII. denarios tantum, salvo quod de dationibus in solutum possint accipere ut superius continetur. *-*Corretto su altro termine depennato.* ^{cb-cb} *In 8 depennato. Segue, integrato con richiamo, a margine sinistro: Et teneantur et debeant bannimenta facere in quolibet q(uarto) dicte civitatis.* ^{cc} *In 8 segue, aggiunto in interlinea e depennato: fecerint ad instantiam alicuius spetialis persone.* ^{cd} *In 6 segue eorum depennato.* ^{ce} *In 8 mittant depennato e sostituito in interlinea con faciant, a sua volta depennato.* ^{cf} *In 8 sostituito in interlinea con q(uarto) a sua volta depennato.* ^{cg} *In 6 Scheradii. In 8 Seradii.* ^{ch} *In 6 teneatur, e fine di c. 8r.* ^{ci} *In 8 otto.* ^{cj} *Reso dall'editore con exploratores. In 6 e in 8 exploratores.* ^{ck} *In 8 mittuntur depennato e corretto in interlinea con fient.* ^{cl-cl} *In 8 non mittere depennato e corretto in interlinea con vel eorum alterum contra facere.* ^{cm} *In 8 depennato e corretto in interlinea con contra facientem.* ^{cn} *In 6 condempnare.* ^{co-co} *In 8 depennato.* ^{cp} *In 6 e in 8 viginti.* ^{cq-cq} *In 8 depennato.* ^{cr} *In 8 specificato.* ^{cs-cs} *In 8 depennato e corretto a margine destro con vel aliqui eorum.* ^{ct} *In 8 segue, aggiunto in interlinea: Populi et Communis Florentie, quando ea celebrari contingeret et in eis deservire prout eis fuerit iniunctum.* ^{cu-cu} *In 8 depennato.* ^{cv} *In 8 inserito come integrazione con segno di richiamo a margine sinistro della c.: bannitores predicti.* ^{cw} *In 8 segue, aggiunto in interlinea e successivamente depennato: occasione alicuius mallefitii vel excessus.* ^{cx} *In 8 aggiunto a margine destro: de comitatu vel districtu Florentie vel.* ^{cy} *In 8 segue, aggiunto in interlinea: eorum propriis expensis.* ^{cz-cz} *In 8 depennato.* ^{da} *In 8 mittere depennato e corretto in interlinea con et debeant facere.* ^{db} *In 8 corretto in interlinea con bannimenta.* ^{dc} *In 6 e in 8 parrocchia.* ^{dd-dd} *In 8 depennato e corretto in interlinea con cuiuslibet q(uartus).* ^{de-de} *In 8 depennato. A margine destro di c. 17v: (cassum) quia civitas est reducta ad quart(os). A margine destro di c. 18r: non observetur.* ^{df} *In 8 corretto in interlinea con q(uarto)*

Sancti Spiritus a sua volta depennato. ^{dg} In 6 e in 8 crucicchio. ^{dh} In 6 Nicolai. In 8 Nicholay. ^{di} In 6 e in 8 quadrivio. ^{dj} In 8 Quattuor. ^{dk-dk} In 6 aggiunto a margine destro da altra mano con segno di richiamo. In 21, circa questa frase: Item in dicto statuto, post verba, scilicet: “in sextu Ultrarni et in crucichio ecclesie Sancti Nicolay et in quadrivio Quattuor Leonum”, additum est: “in trivio seu ex opposito domorum de Rinucciis”. ^{dl} In 8 sextu Sancti Petri Seradii corretto in interlinea con q(uarto) Sancte Crucis. ^{dm} In 6 gibelline. ^{dn} In 8 Peruççis. ^{do} Nel ms. flum con segno di abbreviazione, reso dall'editore con fluminis. In 6 e in 8 fratrum. ^{dp} In 6 e in 8 Pancratii. ^{dq} In 8 crocicchium. ^{dr} In 6 quadrivio. In 8 fine c. 17v. ^{ds} In 6 Bastaris. ^{dt} In 6 condempnatione. ^{du} In 6 e in 8 extrahere. ^{dv} In 6 condempnatam. ^{dw} In 8 segue in interlinea: teneantur et debeant dicti bannitores. ^{dx-dx} In 8 merito mittere depennato e corretto in interlinea con mercede facere. ^{dy} In 6 fatiendis. ^{dz-dz} In 8: securitatibus stratarum. ^{ea} In 6 depennato. ^{eb} In 6 e in 8 condempnet. ^{ec} In 6 fatiat. ^{ed} In 8 depennato e corretto in interlinea con fiendarum. ^{ee-ec} In 8 depennato. ^{ef-ef} In 6 periodo cassato coi richiami <va> cat. ^{eg-eg} In 6 bis script. ^{eh} In 8 segue aliis. ^{ei} In 8 segue florenorum parvorum. ^{ej} In 6 fatienti. ^{ek} In 8 accusare. ^{el} In 6 fine c. 8v, e sul margine inferiore della c., centrato, segno di richiamo di fine del quaderno: teneatur in cornice stilizzata con grafemi decorativi in inchiostro bruno e rosso. ^{em} In 8 officii. ^{en-en} In 8 depennato e corretto in interlinea con tres. ^{eo} In 8 depennato e corretto in interlinea con sive ronçinos. ^{ep-ep} In 8 eorum propriis expensis. In 6 eorum in interlinea. ^{eq} In 8 corretto con valoris. ^{er} In 8 segue, integrato in interlinea, equo vel ronçino. ^{es} In 6 offitio. ^{et-et} In 8 pro quolibet ipsorum depennato e corretto in interlinea con contra facienti. ^{eu} In 8 segue, aggiunto in interlinea, sive ronçini. ^{ev} In 8 depennato. ^{ew} In 8 corretto in extimari, segue: per officiales conducte Comunis Florentie et in actis officii dicte conducte scribi et merchio quo voluerint dicti officiales merchiari infra .VIII. dies postquam electi fuerint bannitores prefati. Et si dicti bannitores infra dictum terminum .VIII. dierum in predictis fuerint negligentes vel remissi, condemnetur quilibet eorum in libris .C. florenorum parvorum. Ac etiam teneantur et debeant dicti bannitores consignare dictos equos sive ronçinos coram officialibus bone conducte singulis .XV. diebus* cuiuslibet mensis dicti anni, sub pena .XL. solidorum florenorum parvorum pro qualibet apuntatura seu defectu, eisdem** de eorum salario retinenda. * bus depennato. ** Segue retinenda depennato. ^{ex-ex} In 8 depennato. ^{ey} In 6 soldorum. ^{ez} In 8 segue, corretto in interlinea, contrafacie<n>ti auferenda. ^{fa} In 8 segue, corretto in interlinea vice. ^{fb} In 8 corretto in qualibet. La frase corretta completa: solidorum centum florenorum parvorum contra facienti auferenda pro vice qualibet. ^{fc-fc} In 8 depennato. ^{fd} In 8 segue, aggiunto in interlinea, d(omini). In 6 segue in interlinea un termine abraso. ^{fe} In 8 segue, in interlinea et debeant. ^{ff} In 6 segue in interlinea un termine depennato. ^{fg} In 6 fatientes. ^{fn} In 8 segue dicti aggiunto in interlinea. ^{fi} In 8 segue, aggiunto in interlinea, in recipiendo vel exercendo. ^{fj} In 6 offitium. ^{fk} In 8 corretto parzialmente in interlinea con supradictum. ^{fl-fl} In 8 recipiendo et exercendo, depennato. ^{fm} In 8 corretto in nulli. ^{fn-fn} In 8 depennato. ^{fo} In 8 imponi. ^{fp} In 8 segue, aggiunto in interlinea non valeat ullo mdo et. ^{fq} In 8 segue, aggiunto in interlinea, sui. ^{fr} In 8 officii. ^{fs} In 8 depennato e corretto in interlinea con supradicti. In 6 segue, aggiunto da altra mano a margine destro di c. 9r: Teneatur quoque Capitaneus populi singulis mensibus inquirere contra dictos bannitores si observant ea omnia que continentur in dicto capitulo et contra facientes condemnare penis supradictis, et ubi non esset apposita pena in libris decem florenorum parvorum; tutto racchiuso dagli estremi va cat.